

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (VIII Camera e 8 ^a Senato)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)	»	4
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	9
GIUSTIZIA (II)	»	10
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	18
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	19
FINANZE (VI)	»	31
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	40
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	45
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	50
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	51
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	59
AFFARI SOCIALI (XII)	»	60
AGRICOLTURA (XIII)	»	64

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare-NCD-Centristi per l'Italia: AP-NCD-CpI; Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Civici e Innovatori (CI); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri; Misto-Movimento PPA-Moderati: Misto-M.PPA-Mod; Misto-UDC: Misto-UDC.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	<i>Pag.</i>	78
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	80
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMI- NISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	»	82
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE	»	84
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	86

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati e 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione e sulle ipotesi di modifica della nuova disciplina sui contratti pubblici.

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali della CGIL, della CISL e della UIL
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione) 3

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 10 gennaio 2017. — Presidenza del presidente della VIII Commissione della Camera dei deputati, Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 12.

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione e sulle ipotesi di modifica della nuova disciplina sui contratti pubblici.

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali della CGIL, della CISL e della UIL.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione).

Ermete REALACCI, *presidente della VIII Commissione della Camera dei deputati*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera, nonché la trasmissione diretta sulla *web tv*. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Sergio GENCO, *Area contrattazione CGIL*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e considerazioni, la deputata Raffaella MARIANI (PD), il presidente Ermete REALACCI, la deputata Serena PELLEGRINO (SI-SEL), il senatore Andrea CIOFFI (M5S), nonché i deputati Enrico BORGHI (PD) e Federico MASSA (PD).

Stefano MACALE, *segretario Filca Nazionale*, Sergio GENCO, *Area contrattazione CGIL* e Romano BALDO, *Area contrattazione CGIL*, forniscono ulteriori precisazioni.

Ermete REALACCI, *presidente della VIII Commissione della Camera dei deputati*, ringrazia i rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL e dichiara concluso lo svolgimento dell'audizione.

La seduta termina alle 13.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose. Atto n. 355 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	4
ALLEGATO (<i>Proposta di parere dei relatori</i>)	6

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 10 gennaio 2017. – Presidenza del presidente della XII Commissione, Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose. Atto n. 355.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 20 dicembre 2016.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che le Commissioni riunite II e XII proseguono oggi l'esame dello schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione ed importazione di so-

stanze chimiche pericolose (Atto n. 355), iniziato il 20 dicembre scorso, per il parere al Governo. Ricorda che le Commissioni non hanno potuto esprimere il parere entro il termine del 21 dicembre 2016 in quanto mancava il parere della Conferenza delle regioni e delle province autonome. Quest'ultimo è stato poi espresso il 22 dicembre scorso ma non è ancora stato trasmesso.

Pertanto, le Commissioni non potranno procedere all'espressione del parere nella seduta odierna, nella quale tuttavia potrà essere presentata la proposta di parere predisposta dai relatori, ai quali dà la parola per l'illustrazione di tale proposta.

Giuditta PINI (PD), *relatrice per la XII Commissione*, illustra la proposta di parere predisposta insieme al relatore per la II Commissione, deputato Vazio (*vedi allegato*), facendo presente che tale proposta recepisce le istanze avanzate per le vie brevi da deputati del gruppo Movimento 5 Stelle.

Franco VAZIO (PD), *relatore per la II Commissione*, ribadendo quanto testé ri-

cordato dalla collega Giuditta Pini, ribadisce che in sede di predisposizione della proposta di parere sono state recepite le osservazioni fatte pervenire da parte dei colleghi del Movimento 5 Stelle.

Mario MARAZZITI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose.
Atto n. 355.**

PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

Le Commissioni II e XII,
esaminato il provvedimento in oggetto;

premessi che:

lo schema di decreto legislativo in esame, predisposto ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, in attuazione della legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione 2013 », reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose;

rilevato che:

l'articolo 3 del provvedimento reca disposizioni relative all'ipotesi di violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 8 e 15, paragrafo 1, del regolamento in materia di notifica di esportazione trasmessa alle parti e ad altri Paesi, prevedendo nei commi 1 e 2 sanzioni amministrative graduate in base al tipo di sostanza chimica oggetto di esportazione;

il predetto articolo, al comma 3, reca una sanzione amministrativa pecuniaria per il caso di inadempimento dell'obbligo di revisione della notifica, revisione che è richiesta per l'ipotesi in cui l'esportazione abbia luogo successivamente all'entrata in vigore di modifiche della

legislazione europea in materia di immissione in commercio, uso o etichettatura delle sostanze oggetto dell'esportazione nonché per l'ipotesi in cui venga variata la composizione della miscela;

riguardo a tali ipotesi, il comma in esame fa riferimento esclusivamente alle fattispecie di esportazione descritte nel precedente comma 1 mentre, in base all'articolo 15 del citato regolamento (CE) n. 649/2012, l'obbligo di revisione della notifica sembrerebbe posto anche con riguardo alle fattispecie di esportazione individuate nel comma 2;

osservato che:

l'articolo 5 concerne un obbligo specifico per le esportazioni in Paesi terzi aderenti alla Convenzione di Rotterdam, relativa alla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria per il caso in cui l'esportatore non si conformi alle decisioni contenute nella risposta del Paese importatore entro il termine di sei mesi dalla comunicazione delle medesime decisioni, da parte del segretariato della Convenzione, alla Commissione europea;

il termine « parte importatrice », utilizzato nel comma 2 del predetto articolo, designa, nella terminologia di cui al suddetto regolamento (CE) n. 649/2012, i soli Paesi aderenti alla Convenzione di Rotterdam, mentre il consenso esplicito è richiesto – da parte dell'ar-

ticolo 14, paragrafo 6, del medesimo regolamento (CE) – anche per gli altri Paesi importatori;

al comma 4 del medesimo articolo, concernente l'esportazione di pesticidi, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'obbligo di apporre un'etichetta contenente informazioni specifiche sulle condizioni di conservazione e sulla stabilità delle sostanze nelle condizioni climatiche del Paese importatore;

al riguardo, appare opportuno chiarire se la sanzione sia comminata anche per l'ipotesi di violazione dell'obbligo di conformità dei pesticidi esportati alle norme in materia di purezza previste dalla legislazione europea, obbligo di cui al secondo periodo dell'articolo 14, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 649/2012;

evidenziato che:

l'articolo 8, al comma 1, commina una sanzione amministrativa pecuniaria per il caso di inadempimento, da parte dell'esportatore delle sostanze chimiche, dell'obbligo di etichettatura ed imballaggio in conformità con le relative prescrizioni della legislazione europea, nonché di quello di corredo ed invio di una scheda informativa sulla sicurezza, redatta in conformità con le relative norme della legislazione europea;

per l'ipotesi specifica in cui la violazione consista nella mancata apposizione sull'etichetta della data di scadenza e della data di fabbricazione, ove richieste dalle norme europee, o, quando necessario, della data di scadenza indicata con riferimento a distinte zone climatiche, il comma 2 del medesimo 8 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria meno elevata;

in proposito, sotto il profilo redazionale, nella prima parte del comma 2 dovrebbe essere richiamato il paragrafo 2 dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 649/2012 anziché il paragrafo 1;

valutato che:

l'articolo 9, al comma 1, specifica che l'attività di vigilanza e di accertamento e irrogazione delle sanzioni di cui al presente decreto è esercitata dai dicasteri di cui al precedente articolo 2, comma 2, e, nell'ambito delle rispettive competenze, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dal Corpo della Guardia di finanza e dalle regioni e province autonome;

tale attività di vigilanza non implicherebbe oneri supplementari per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, trattandosi di verifiche limitate al controllo delle schede di sicurezza e delle etichette delle sostanze esportate, che rientrano nell'ambito dei controlli espletati durante le ispezioni REACH E CLP in cui le regioni sono da anni impegnate;

il comma 3 del medesimo articolo 9 prevede, a carico del trasgressore, il sequestro amministrativo della sostanza chimica o di un articolo non conforme, secondo le prescrizioni del presente decreto, alle norme del regolamento (CE) n. 649/2012. Al riguardo, sembrerebbe opportuno chiarire se la norma riguardi anche le miscele, oggetto di alcune delle fattispecie di illecito di cui allo schema. Occorrerebbe inoltre valutare se sussista l'esigenza di definire i profili della confisca amministrativa, successiva al sequestro;

valutato altresì che:

l'articolo 11, al comma 1, demanda ad un decreto del Ministro della salute, da emanarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, la determinazione, sulla base del costo effettivo del servizio, delle tariffe per l'integrale copertura dei costi sostenuti dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, connessi all'espletamento della procedura di notifica di esportazione, e delle relative modalità di versamento. Le tariffe sono aggiornate ogni due anni con la medesima procedura. Al riguardo, appare opportuno chiarire se il predetto comma 1 prospetti

la determinazione di una tariffa anche per le richieste di consenso esplicito (il quale deve essere acquisito, tramite le autorità interne, presso le autorità del Paese importatore), tariffa la cui possibilità di istituzione è prevista dall'articolo 8, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 649/2012;

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia riformulato il comma 3 dell'articolo 3, nel senso di ricomprendere, tra le ipotesi oggetto della sanzione amministrativa pecuniaria ivi prevista, anche le fattispecie di esportazione individuate dal comma 2 del medesimo articolo;

2) sia riformulato l'articolo 5, comma 2, in maniera tale da escludere qualsiasi dubbio interpretativo sulla richiesta del consenso esplicito per tutti i Paesi importatori e non esclusivamente per i soli Paesi aderenti alla Convenzione di Rotterdam;

3) sia chiarito, all'articolo 5, comma 4, se la sanzione amministrativa pecuniaria ivi specificamente prevista sia comminata anche per l'ipotesi di violazione del-

l'obbligo di conformità dei pesticidi esportati alle norme in materia di purezza previste dalla legislazione europea, obbligo di cui al secondo periodo dell'articolo 14, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 649/2012;

4) sia richiamato, all'articolo 8, comma 2, il paragrafo 2 dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 649/2012, anziché il paragrafo 1;

5) sia chiarito se le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3, che prevede il sequestro della sostanza chimica o di un articolo non conforme riguardi anche le miscele, oggetto di alcune delle fattispecie di illecito di cui allo schema in esame;

6) sia chiarito se le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, prospettino la determinazione di una tariffa anche per le richieste di consenso esplicito, tariffa la cui possibilità di istituzione è prevista dall'articolo 8, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 649/2012;

e con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità, all'articolo 9, comma 3, di definire i profili della confisca amministrativa.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013. Emendamenti C. 3946 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	9
AVVERTENZA	9

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 10 gennaio 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.15.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 10 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 14.15.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013.

Emendamenti C. 3946 Governo, approvato dal Senato. (Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione della relatrice impossibilitata a partecipare alla seduta, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 14.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO DEI NOVE

Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Bolzano.

Emendamenti C. 56-A cost. Alfreider.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifica all'articolo 75 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di decadenza dai benefici in caso di dichiarazioni non veritiere. C. 3824 Misiani (Parere alla I Commissione) (*Esame e rinvio*) 10

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. C. 3671-bis Governo, C. 3609 Fabbri e C. 3884 Fanucci (*Seguito dell'esame e rinvio*) ... 12

ALLEGATO 1 (*Emendamenti dei relatori*) 15

ALLEGATO 2 (*Proposte di riformulazione dei relatori*) 16

AVVERTENZA 14

SEDE CONSULTIVA

Martedì 10 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il Sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 13.20.

Modifica all'articolo 75 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di decadenza dai benefici in caso di dichiarazioni non veritiere.

C. 3824 Misiani.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe BERRETTA (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, la proposta di legge C. 3824, recante « Modifiche in materia di decadenza dai benefici in caso di dichiarazioni non veritiere » nel testo risultate dalle proposte emendative approvate in sede referente.

Rammenta che tale proposta di legge si compone di un articolo unico, che modifica l'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2000, n. 445, con cui è stato adottato il Testo unico in materia di documentazione amministrativa. La disposizione richiamata sancisce la decadenza del dichiarante dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni sostitutive risultate, a seguito di controlli, non veritiere.

Segnala che il comma 1 del predetto articolo unico novella il citato articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, specificando che

la decadenza dai benefici si determina solo nel caso in cui gli stati, i fatti o le qualità personali della dichiarazione falsa siano necessari per ottenere i benefici stessi. Rileva che nella relazione della proposta di legge, la necessità della modifica normativa è giustificata a partire dalla constatazione di un'applicazione estensiva, in alcuni casi e da parte di alcune amministrazioni, in base alla quale la disposizione viene applicata facendo venire meno benefici rispetto ai quali le dichiarazioni sottoscritte, risultate mendaci in sede di controllo, sono del tutto irrilevanti rispetto al beneficio riconosciuto. In giurisprudenza è pacifico che la *ratio* della disciplina dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 è volta a semplificare l'azione amministrativa, facendo leva sul principio di autoresponsabilità del dichiarante: il corollario di tale constatazione è che l'applicazione di tale disposizione prescinde dalla condizione soggettiva del dichiarante, rispetto alla quale sono irrilevanti il complesso delle giustificazioni addotte e non lascia sul punto alcun margine di discrezionalità alle amministrazioni, in quanto non richiede alcuna valutazione circa il dolo o la grave colpa del dichiarante. Rispetto alla questione sottesa alla novella introdotta dalla proposta in esame, rammenta che si riscontrano già in giurisprudenza interpretazioni dell'articolo 75 che presuppongono, ai fini della decadenza dai benefici, il collegamento tra dichiarazione e beneficio. Così, in Cons. Stato Sez. V, 9 aprile 2013, n. 1933, il giudice ha rilevato che la dichiarazione mendace acquista rilevanza come mero fatto, indipendentemente dagli elementi soggettivi attinenti a dolo o colpa del dichiarante, precludendo al dichiarante il raggiungimento dello scopo cui era indirizzata la dichiarazione o comportando la decadenza dall'*utilitas* conseguita per effetto del mendacio. Il beneficio o i benefici rispetto al quale opera la sanzione della decadenza di cui all'articolo 75 sono, peraltro, solo quelli immediatamente perseguiti con la dichiarazione non veritiera

e non già quelli indirettamente ricollegabili al mendaci. Un orientamento analogo è stato espresso nella sentenza 13 novembre 2015, n. 5192, nella quale la stessa sezione del Consiglio di Stato ha ribadito che la disciplina dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 è volta a sanzionare l'accertamento della non veridicità di dichiarazioni rese al fine di beneficiare di un determinato provvedimento e non certo la falsità di una dichiarazione irrilevante rispetto al conseguimento di quel beneficio. Accanto a tali profili, è stato altresì evidenziato (in particolare, TAR Venezia, Sez. I, 19 dicembre 2006, n. 4131) come « non sarebbe conforme ai principi che presiedono all'illecito amministrativo optare per l'interpretazione sfavorevole all'autore della dichiarazione non conforme al vero, ma sarebbe giocoforza aderire all'interpretazione a lui favorevole ». A sua volta, la Corte di Cassazione (Cass. pen., sez. un., 27 novembre 2008, n. 6591; nonché Cass. pen., sez. V, 16 marzo 2010, n. 16275), intervenendo in merito alla rilevanza penale della dichiarazione non veritiera, nel caso in cui la stessa non abbia inciso sul beneficio concesso, che sarebbe comunque spettato, ha ritenuto integrata la fattispecie delittuosa di cui all'articolo 95, decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio; ha altresì ritenuto che integra il delitto di falso ideologico di cui all'articolo 483 del codice penale, la condotta di colui che dichiara falsamente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, di non aver mai riportato condanne penali, ancorché si tratti di precedenti non ostativi al rilascio del documento richiesto (in quel caso, passaporto).

Rammenta che il comma 2 dell'articolo unico della proposta di legge dispone che le Amministrazioni, su motivata istanza dell'interessato, da presentare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, riesaminano i provvedimenti,

emanati nei cinque anni antecedenti all'entrata in vigore della legge medesima, con i quali è stata dichiarata la decadenza ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, e adottano, in coerenza con le disposizioni di cui al comma precedente, i conseguenti provvedimenti anche in autotutela.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rileva l'opportunità di approfondire i contenuti del provvedimento in discussione, che modifica sensibilmente le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, in materia di autocertificazione. A suo avviso, le norme introdotte dalla proposta di legge in titolo determinano, di fatto, il rischio di un incremento del contenzioso in materia, essendo foriere di incertezze interpretative.

Daniele FARINA (SI-SEL) concorda con la presidente circa l'opportunità di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento, al fine di consentire un'ulteriore riflessione sui suoi contenuti.

Giuseppe BERRETTA (PD), *relatore*, sottolinea come la ratio della proposta di legge in titolo sia quella di recepire alcuni orientamenti giurisprudenziali, in base ai quali si ritiene che la decadenza, in caso di dichiarazioni non veritiere, debba verificarsi soltanto nelle ipotesi in cui le stesse dichiarazioni siano rilevanti ai fini del conseguimento dei benefici riconosciuti. Osserva, peraltro, che le disposizioni del provvedimento in discussione sono funzionali ad evitare diversità di interpretazione sia in sede amministrativa, sia nella prassi giurisprudenziale. Ciò premesso, concorda circa la necessità di effettuare, sul provvedimento medesimo, ulteriori approfondimenti istruttori.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 10 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 13.30.

Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza.

C. 3671-bis Governo, C. 3609 Fabbri e C. 3884 Fanucci.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 dicembre 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente*, prima di dare la parola ai relatori per l'espressione del parere sugli emendamenti (*vedi allegato al Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 20 dicembre scorso*), ricorda che il 20 dicembre scorso il Comitato per la legislazione ha espresso il parere ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 6-bis del Regolamento. Comunica inoltre che i relatori hanno presentato alcuni emendamenti (*vedi allegato 1*). Fissa pertanto il termine per la presentazione di subemendamenti alle ore 11 di giovedì 12 gennaio prossimo.

Alfredo BAZOLI (PD), *relatore*, anche a nome del collega Ermini, in relazione alle proposte emendative riferire all'articolo 2, esprime parere favorevole sull'emendamento Berretta 2.6, parere contrario sull'emendamento Bonafede 2.18 e parere favorevole sull'emendamento Businarolo 2.14, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Invita, altresì, al ritiro della proposta emendativa Guerini 2.4, esprimendo altrimenti parere contrario, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Businarolo 2.15. Invita al ritiro della proposta emendativa Ventricelli 2.2, esprimendo, altrimenti, pa-

rere contrario, ed esprime parere contrario sugli identici emendamenti Marotta 2.1, Dambruoso 2.19, Sarro 2.9 e Chiarelli 2.8, nonché sull'emendamento Businarolo 2.16. Esprime, quindi, parere favorevole sulla proposta emendativa Berretta 2.7, mentre esprime parere contrario sulle proposte emendative Businarolo 2.17, Dambruoso 2.20 e Businarolo 2.11. Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Berretta 2.5, nonché sulla proposta emendativa Businarolo 2.12, purché riformulata in modo identico all'emendamento Berretta 2.5, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Businarolo 2.13 e 2.10. Esprime, infine, parere favorevole sulla proposta emendativa Guerini 2.3.

Relativamente alle proposte emendative riferite all'articolo 4, esprime parere favorevole sull'emendamento Berretta 4.1, nonché sull'emendamento Guerini 4.3, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Esprime, altresì, parere favorevole sull'emendamento Businarolo 4.4, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), nonché parere favorevole sull'emendamento Berretta 4.2. Esprime parere contrario sulle proposte emendative Mazziotti 4.5, Bonafede 4.9, Mazziotti 4.6 e Businarolo 4.8 e 4.7, mentre esprime parere favorevole sulla proposta emendativa Berretta 4.10. Esprime parere contrario sugli emendamenti Businarolo 4.11, 4.12, 4.13 e 4.14 e Berretta 4.15. Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Berretta 4.16, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), mentre invita al ritiro dell'emendamento Guerini 4.18, degli identici emendamenti Dambruoso 4.20, Chiarelli 4.19, Marotta 4.17 e Sarro 4.27, i cui contenuti verrebbero in parte ripresi dalla riformulazione dell'emendamento Berretta 4.16. Esprime, inoltre, parere contrario sull'emendamento Sarro 4.26, invita al ritiro della proposta emendativa Businarolo 4.21 ed esprime parere contrario sull'emendamento Mazziotti 4.22. Si riserva, inoltre, di esprimere il parere sulla proposta emendativa Berretta 4.23, all'esito di un più approfondito

esame, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Mazziotti 4.24, Businarolo 4.25 e Guerini 4.28.

Relativamente all'articolo 5, esprime parere contrario sull'emendamento Sarro 5.1.

Per quanto concerne le proposte emendative riferite all'articolo 6, esprime parere contrario sugli emendamenti Businarolo 6.1 e 6.3 e parere favorevole sull'emendamento Berretta 6.4. Esprime, quindi, parere favorevole sulla proposta emendativa Businarolo 6.2, purché riformulata in modo identico all'emendamento Berretta 6.4. Esprime parere contrario sulle proposte emendative Sarro 6.5, Businarolo 6.6, Mazziotti 6.7 e Businarolo 6.8. Esprime, quindi, parere favorevole sulla proposta emendativa Berretta 6.9, parere contrario sugli emendamenti Businarolo 6.12 e Bonafede 6.13, nonché parere favorevole sugli emendamenti Berretta 6.10 e Businarolo 6.14, purché riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Esprime parere favorevole sull'emendamento Berretta 6.15, parere contrario sull'emendamento Businarolo 6.16, nonché parere favorevole sulla proposta emendativa Berretta 6.11. Esprime, infine, parere contrario sull'emendamento Businarolo 6.17, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Berretta 6.18, nonché sulle identiche proposte emendative Sarro 6.20, Chiarelli 6.22, Dambruoso 6.19 e Marotta 6.21.

Relativamente alle proposte emendative riferite all'articolo 7, esprime parere contrario sugli emendamenti Fabbri 7.1 e Businarolo 7.2, mentre invita al ritiro della proposta emendativa Guerini 7.3, esprimendo, altrimenti, parere contrario. Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti Sarro 7.4 e 7.5, Bonafede 7.6, Businarolo 7.7 e 7.8, nonché Fabbri 7.9. Si riserva di esprimere il parere sulla proposta emendativa Fabbri 7.10 all'esito di un ulteriore approfondimento, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Fabbri 7.11, Bonafede 7.12, nonché sugli identici emendamenti Rostan 7.13 e Guerini 7.14.

In merito all'articolo 8, esprime parere contrario sull'emendamento Sarro 8.1.

Per quanto concerne le proposte emendative riferite all'articolo 9, esprime parere favorevole sull'emendamento Sarro 9.1, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), mentre invita al ritiro delle proposte emendative Berretta 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Berretta 9.6, mentre invita al ritiro delle proposte emendative Berretta 9.7 e 9.8, esprimendo altrimenti parere contrario.

Quanto alle proposte emendative riferite all'articolo 10, esprime parere favorevole sull'emendamento Guerini 10.1, mentre invita al ritiro delle identiche proposte emendative Sarro 10.2, Chiarelli 10.3 e Marotta 10.4, nonché degli emendamenti Mazziotti 10.5 e Dambruoso 10.6, esprimendo altrimenti parere contrario.

Relativamente alle proposte emendative riferite all'articolo 11, esprime parere contrario sull'emendamento Sarro 11.2, mentre si riserva di esprimere il parere sull'articolo aggiuntivo Cimbri 11.01, all'esito di una più approfondita valutazione.

Quanto, infine, alle proposte emendative riferite all'articolo 14, si riserva di esprimere il parere sull'emendamento Guerini 14.1 all'esito di un ulteriore approfondimento, mentre esprime parere contrario sulla proposta emendativa Businarolo 14.2 nonché parere favorevole sull'emendamento Schullian 14.3.

Raccomanda, infine, l'approvazione degli emendamenti testé presentati dai relatori 2.100, 6.100, 7.100 e 9.100.

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE si riserva di esprimere il parere sulle proposte emendative presentate all'esito di ulteriori approfondimenti istruttori.

Giuseppe GUERINI (PD) accetta la riformulazione proposta dai relatori del suo emendamento 4.3 e ritira gli emendamenti a sua firma 2.4, 4.18, 4.28, 7.3 e 7.14. Sottoscrive, inoltre, l'articolo aggiuntivo Cimbri 11.01.

Giuseppe BERRETTA (PD) accetta la riformulazione dei suoi emendamenti 4.16 e 6.10, testé proposte dai relatori, mentre si riserva di valutare l'invito al ritiro delle proposte emendative a sua firma formulato dai relatori 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.7 e 9.8.

Stefano DAMBRUOSO (CI) ritira gli emendamenti a sua firma 4.20 e 10.6.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. C. 3671-bis Governo, C. 3609 Fabbri e C. 3884 Fanucci.**EMENDAMENTI DEI RELATORI**

ART. 2.

Al comma 1, lettera g) dopo le parole: diverso imprenditore, inserire le seguenti: purché funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori,.

2. 100. I Relatori.

ART. 6.

Al comma 1, lettera d), aggiungere infine il seguente periodo: prevedere altresì che i crediti dei professionisti sorti in funzione del deposito della domanda, anche ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo del predetto articolo 161 sono prededucibili a condizione che la procedura sia aperta a norma dell'articolo 163 del medesimo regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;.

6. 100. I Relatori.

ART. 7.

Al comma 10, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) integrare la disciplina della chiusura della procedura in pendenza di procedimenti giudiziari specificando che essa concerne tutti i processi nei quali è parte il curatore, comprese le azioni per l'esercizio dei diritti derivanti dal fallimento e le procedure esecutive, nonché le azioni cautelari ed esecutive finalizzate ad ottenere l'attuazione delle decisioni favorevoli

conseguite dal fallimento; prevedere in particolare che il curatore conservi la legittimazione esclusiva in relazione ai predetti procedimenti, che, con il decreto di chiusura in pendenza di procedimenti giudiziari il tribunale dispone sulle modalità del rendiconto e del riparto supplementare, nonché sulla determinazione del supplemento di compenso eventualmente spettante al curatore in caso di realizzazione di ulteriore attivo; prevedere che al curatore sia consentito di mantenere aperta la partita IVA anche dopo la chiusura del fallimento in pendenza di procedimenti giudiziari;.

7. 100. I Relatori.

ART. 9.

All'articolo 9, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole: specificare le categorie di debitori assoggettabili alla procedura anche in base a un criterio di prevalenza delle obbligazioni assunte a diverso titolo, comprendendo le persone fisiche e gli enti non assoggettabili alla procedura di concordato preventivo e di liquidazione giudiziale nonché *sono sostituite dalle seguenti:* comprendendo nella procedura;

b) alla lettera b) le parole: , e consentendo solo la soluzione liquidatoria, con esclusione dell'esdebitazione, nel caso in cui la crisi o l'insolvenza derivino da malafede o frode del debitore sono soppresse;

c) alla lettera c) le parole: tre anni sono sostituite dalle seguenti: quattro anni;

9. 100. I Relatori.

ALLEGATO 2

Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. C. 3671-bis Governo, C. 3609 Fabbri e C. 3884 Fanucci.**PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE DEI RELATORI**

ART. 2.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: « futura insolvenza », inserire le seguenti: « anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica ».

- 2. 14.** Businarolo, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

ART. 4.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: « di revisione », inserire le seguenti: « , ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, ».

- 4. 3.** Giuseppe Guerini.

All'articolo 13, al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

« e-bis) in deroga all'articolo 2407 del codice civile, criteri di responsabilità del collegio sindacale in modo che, in caso di segnalazione all'organo di amministrazione e all'organismo di composizione della crisi di cui all'articolo 4, non ricorra la responsabilità solidale dei sindaci con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi »;

- 4. 4.** Businarolo, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera f) dopo le parole: « consentire al debitore » sono aggiunte le se-

guenti: « che abbia presentato l'istanza di cui alla lettera a) o che sia stato convocato a norma della lettera d) », le parole: « al giudice » sono sostituite dalle seguenti: « alla sezione specializzata in materia di impresa » e dopo le parole: « in frode ai creditori » sono aggiunte le seguenti: « o quando il soggetto esperto nella gestione delle crisi di impresa nominato a norma delle precedenti lettere riferisce che non vi è possibilità di addivenire ad una soluzione concordata della crisi o che non vi sono significativi progressi nell'attuazione delle misure idonee a superare la crisi;

b) sostituire la lettera g) con la seguente: « g) prevedere misure premiali, sia di natura patrimoniale sia in termini di responsabilità personale, a favore dell'imprenditore che ha tempestivamente proposto l'istanza di cui alla lettera a) o che ha tempestivamente chiesto l'omologazione di un accordo di ristrutturazione, o proposto un concordato preventivo o proposto ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale; includere tra le misure premiali la causa di non punibilità per il delitto di bancarotta semplice e per gli altri reati previsti dalla legge fallimentare, quando hanno cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'articolo 219, terzo comma, regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, un'attenuante ad effetto speciale per gli altri reati, nonché una congrua riduzione di interessi e sanzioni correlati ai debiti fiscali, fino alla conclusione della medesima procedura; prevedere che il requisito della tempestività ricorre esclusivamente quando il debitore ha proposto una delle

predette istanze, entro il termine di sei mesi dal verificarsi di determinati indici di natura finanziaria da individuarsi a cura del legislatore delegato considerando, in particolare, il rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi, l'indice di rotazione dei crediti, l'indice di rotazione del magazzino e l'indice di liquidità.

4. 16. Berretta.

ART. 6.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: « realizzabilità economica dello stesso », con le seguenti: « fattibilità anche economica dello stesso, tenendo conto dei rilievi del commissario giudiziale ».

6. 10. Berretta.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: « realizzabilità economica dello stesso », con le seguenti: « fattibilità anche economica dello stesso, tenendo conto dei rilievi del commissario giudiziale ».

6. 14. Businarolo, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Ferraresi, Sarti.

ART. 9.

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: « e consentendo » aggiungere le seguenti: « , in relazione al solo debitore-consumatore, » e, dopo le parole: « derivino da » aggiungere le seguenti: « colpa grave ».

9. 1. Sarro.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013. C. 3946-A Governo, approvato dal Senato 18

COMITATO DEI NOVE

Martedì 10 gennaio 2017.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repub-

blica italiana e l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013.
C. 3946-A Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 14.55 alle 15.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013. C. 3946 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	20
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione e mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, fatto a Hanoi il 6 novembre 2015. C. 4039 Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	21
Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Bolzano. C. 56-A cost. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	23
Modifica all'articolo 75 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di decadenza dai benefici in caso di dichiarazioni non veritiere. Nuovo testo C. 3824 (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	25
Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada. Nuovo testo C. 3837 e abb.(Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	26
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/92/UE sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base. Atto n. 367 (Rilievi alla VI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	27
Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2015/2376 recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale. Atto n. 368 (Rilievi alla VI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	28
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso <i>online</i> del mercato interno. Atto n. 366 (Rilievi alla VII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	28
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	30

SEDE CONSULTIVA

Martedì 10 gennaio 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 14.10.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013.

C. 3946 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento in titolo, approvato dal Senato, è stato già esaminato, da ultimo, nella seduta del 20 dicembre 2016, dalla Commissione bilancio, che ha espresso su di esso un parere favorevole. Ricorda, altresì, che la Commissione di merito ne ha concluso l'esame il successivo 21 dicembre senza apportare modifiche al testo. In considerazione dell'avvenuta approvazione del provvedimento da parte del Senato, ritiene quindi di poter confermare, sul testo ora all'esame dell'Assemblea, il parere favorevole già espresso nella citata seduta, nel presupposto che gli oneri relativi all'anno 2016 siano inclusi nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2016-2018 sia inteso riferito al bilancio per il triennio 2017-2019, in relazione alla copertura degli oneri a decorrere dall'anno 2017. Su tali aspetti, reputa pertanto necessaria una conferma da parte del Governo.

Il Viceministro Enrico MORANDO chiarisce che il provvedimento in titolo sarà incluso, in riferimento agli oneri relativi all'anno 2016, nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e conviene circa il fatto che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2016-2018 debba intendersi riferito al bilancio per il triennio 2017-2019, in relazione alla copertura degli oneri a decorrere dall'anno 2017.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3946-A Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che gli oneri relativi all'anno 2016 saranno inclusi nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2016-2018 deve intendersi riferito al bilancio per il triennio 2017-2019, in relazione alla copertura degli oneri a decorrere dall'anno 2017,

esprime sul testo del provvedimento in oggetto

PARERE FAVOREVOLE ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, in sostituzione del relatore, comunica che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il

fascicolo n. 1 degli emendamenti, contenente tre sole proposte emendative.

A tale riguardo, segnala le seguenti proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea:

Gianluca Pini 3.2, che è volta ad incrementare da 6.568 a 13.000 euro annui ad anni alterni a decorrere dal 2016 le previsioni di spesa connesse agli oneri di missione derivanti dall'attuazione dell'Accordo in esame. In proposito, osserva che la stessa non appare pertanto coerente con la quantificazione degli oneri analiticamente esposta, con riferimento alle predette spese, nella relazione tecnica;

Gianluca Pini 4.1, che è volta a sopprimere la specifica clausola di invarianza finanziaria relativa all'attuazione delle disposizioni contenute nell'Accordo in questione, per la parte non riferita all'articolo 4, paragrafo 5, dell'Accordo medesimo.

La proposta emendativa Gianluca Pini 3.1, infine, innalza a 10 mila euro a decorrere dal 2017 gli oneri attualmente previsti dal disegno di legge, al fine di promuovere ulteriormente lo sviluppo della cooperazione bilaterale nella sfera della difesa tra le Parti contraenti, provvedendo alla relativa copertura finanziaria a valere sul fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri ed alla idoneità della copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa da ultimo richiamata.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere contrario sugli emendamenti Gianluca Pini 3.2 e 4.1 mentre esprime nulla osta sull'emendamento Gianluca Pini 3.1 in quanto, anche a prescindere dagli aspetti di merito che potranno essere oggetto di una specifica e diversa valutazione politica, dal punto di vista finanziario il fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli

affari esteri e della cooperazione internazionale posto a copertura dei relativi oneri presenta comunque le occorrenti disponibilità.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, in sostituzione del relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti Gianluca Pini 3.2 e 4.1, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sull'emendamento Gianluca Pini 3.1.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione e mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, fatto a Hanoi il 6 novembre 2015.

C. 4039 Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, in merito ai profili di quantificazione, rileva che le quantificazioni della relazione tecnica appaiono corrette sulla base delle ipotesi e dei dati riportati nella stessa relazione. Evidenzia peraltro che la relazione tecnica ipotizza che le attività di cooperazione tecnica previste dall'articolo 11 dell'Accordo, tra le quali lo scambio di visite di funzionari doganali, la formazione e l'assistenza dei funzionari doganali, lo scambio di visite di esperti, siano tra loro alternative. In proposito, reputa necessario

un chiarimento, tenuto conto che la disposizione non prevede espressamente la suddetta alternatività; in mancanza di tale condizione, in aggiunta alle spese di missione quantificate dalla relazione tecnica, potrebbero determinarsi ulteriori oneri relativi, a titolo esemplificativo, all'attività di formazione e assistenza, di cui al comma 1, lettera a) del citato articolo 11, o allo scambio di visite di esperti, di cui al comma 1, lettera d), del medesimo articolo, ovvero ad altre attività, tenuto conto che l'elenco di cui al predetto articolo 11 è indicato espressamente come non tassativo.

In merito ai profili di copertura finanziaria rammenta che l'articolo 4, comma 2, stabilisce che agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 11 e 12 dell'Accordo in esame, valutati in euro 18.615 annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al triennio 2016-2018, che reca le necessarie disponibilità anche in relazione al triennio 2017-2019. Ciò posto, in considerazione sia del fatto che il provvedimento è in prima lettura alla Camera, sia della natura degli oneri oggetto di copertura e del passaggio al nuovo anno finanziario, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di aggiornare al 2017 la decorrenza degli oneri medesimi e la relativa copertura finanziaria. Sul punto, reputa comunque necessario acquisire l'avviso del Governo. Osserva, inoltre, che l'articolo 4, comma 2, reca una apposita clausola di salvaguardia, volta ad imputare eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al precedente comma 1 al programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» e, comunque, alla missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. In proposito, conformemente ai pareri deliberati in tal senso dalla Commissione bilancio a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 163 del 2016 di ri-

forma del bilancio dello Stato nelle sedute del 4 e del 18 ottobre 2016, aventi rispettivamente ad oggetto i disegni di legge di ratifica nn. 3917 e 4079, entrambi in prima lettura alla Camera, ritiene opportuno adeguare l'attuale formulazione del testo alla nuova disciplina per la compensazione degli oneri eccedenti le previsioni di spesa disposta dall'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della citata legge. A tal fine, ritiene che si potrebbero pertanto sopprimere, all'articolo 4 del presente disegno di legge di ratifica, i commi 2 e 3, giacché, come già evidenziato nei predetti pareri, anche in assenza di un esplicito richiamo normativo nel testo del provvedimento, la disciplina di cui ai citati commi da 12 a 12-*quater* è da ritenersi automaticamente applicabile, in caso di sfioramento degli oneri, in relazione ad ogni legge recante previsioni di spesa.

Il Viceministro Enrico MORANDO fa presente che, come evidenziato dalla relazione tecnica, le attività di cooperazione tecnica previste dall'articolo 11 dell'Accordo – tra le quali lo scambio di visite di funzionari doganali, la formazione e l'assistenza dei funzionari doganali, lo scambio di visite di esperti – devono intendersi, sia pure in assenza di un esplicito richiamo nel testo normativo, tra loro alternative. Conviene inoltre circa l'opportunità, all'articolo 4, comma 1, di aggiornare al 2017 la decorrenza degli oneri e la relativa copertura finanziaria, in considerazione sia del fatto che il provvedimento è in prima lettura alla Camera, sia della natura degli oneri oggetto di copertura e dell'inizio del nuovo anno finanziario. Concorda, infine, circa l'opportunità di sopprimere, al medesimo articolo 4, i commi 2 e 3, posto che la nuova disciplina per la compensazione degli oneri eccedenti le previsioni di spesa di recente introdotta dall'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009, deve intendersi quale una vera e propria norma di sistema, come tale automaticamente applicabile, in caso di sfioramento degli oneri, in relazione ad ogni legge recante previsioni di spesa, anche in assenza di un

esplicito richiamo normativo nel testo del provvedimento.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4039, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione e mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, fatto a Hanoi il 6 novembre 2015;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

come evidenziato dalla relazione tecnica, le attività di cooperazione tecnica previste dall'articolo 11 dell'Accordo (tra le quali lo scambio di visite di funzionari doganali, la formazione e l'assistenza dei funzionari doganali, lo scambio di visite di esperti) devono intendersi tra loro alternative;

all'articolo 4, comma 1, appare opportuno aggiornare al 2017 la decorrenza degli oneri medesimi e la relativa copertura finanziaria, in considerazione sia del fatto che il provvedimento è in prima lettura alla Camera, sia della natura degli oneri oggetto di copertura e dell'inizio del nuovo anno finanziario;

ritenuto che:

risulta necessario sopprimere i commi 2 e 3 dell'articolo 4, che recano una apposita clausola di salvaguardia, volta ad imputare eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al precedente comma 1 ad uno specifico programma o missione, al fine di adeguare l'attuale formulazione del testo alla nuova disciplina per la compensazione degli oneri eccedenti le previsioni di spesa di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009, come modificata dalla legge n. 163 del 2016;

la predetta nuova disciplina, infatti, come già evidenziato dalla Commissione in precedenti pareri, deve intendersi automaticamente applicabile, in caso di sfioramento degli oneri, in relazione ad ogni legge recante previsioni di spesa, anche in assenza di un esplicito richiamo normativo nel testo del provvedimento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2017.

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

sostituire le parole: ai fini del bilancio triennale 2016-2018 con le seguenti: ai fini del bilancio triennale 2017-2019;

sostituire le parole: per l'anno 2016 con le seguenti: per l'anno 2017.

All'articolo 4, sopprimere i commi 2 e 3. ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Bolzano.

C. 56-A cost.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

Gianfranco LIBRANDI (CI), *relatore*, ricorda che il provvedimento in titolo è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 20 dicembre scorso ai fini dell'espressione del parere alla I Commissione affari costituzionali competente per materia. Ricorda inoltre che in quella sede non è stato tuttavia possibile pervenire alla deliberazione del citato parere, essendosi il rappresentante del Governo riservato di fornire, in un successivo momento, i chiarimenti richiesti dal relatore. Avverte, altresì, che in data 21 dicembre scorso la Commissione di merito ha quindi concluso l'esame del provvedimento in sede referente, apportando al testo una sola modifica consistente nella soppressione dell'articolo 6-*bis*, dalla quale tuttavia non deriva alcun impatto apprezzabile dal punto di vista finanziario. Fa dunque presente che la Commissione bilancio è ora chiamata a pronunciarsi sul testo all'esame dell'Assemblea, per le cui restanti disposizioni rinvia, per quanto attiene ai profili di carattere finanziario, alle considerazioni svolte nella precedente seduta del 20 novembre 2016.

Il Viceministro Enrico MORANDO, nel convenire preliminarmente con le osservazioni di natura finanziaria a vario titolo formulate dal relatore nel corso della citata seduta del 20 novembre scorso, evidenzia la necessità di sopprimere il comma 2 dell'articolo 10, che reca un'espressa previsione di spesa e la copertura dei relativi oneri, valutati in 450 mila euro a decorrere dal 2013, sia perché dal punto di vista formale il provvedimento, essendo di rango costituzionale, non soggiace al vincolo di copertura di cui all'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, sia perché dal punto di vista sostanziale l'inserimento di una previsione di spesa all'interno di un provvedimento di rango costituzionale renderebbe il relativo stanziamento non modificabile nel corso del tempo con legge di rango inferiore, compresa la legge di bilancio. Considera altresì necessario prevedere che l'attuazione delle disposizioni che pongono attività a carico delle varie amministrazioni interessate

siano imputate ai bilanci delle amministrazioni medesime, anziché alle risorse già destinate allo scopo secondo la legislazione vigente, anche al fine di salvaguardare l'autonomia delle amministrazioni coinvolte. In particolare, segnala la necessità di riformulare sia il comma 1 dell'articolo 10, prevedendo che all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito dei rispettivi bilanci, sia il comma 3 del medesimo articolo 10, stabilendo che gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni della Commissione paritetica incaricata di esprimere un parere sui decreti legislativi di attuazione delle norme recate dallo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige sono posti a carico dei rispettivi soggetti rappresentati che vi provvedono nell'ambito dei rispettivi bilanci.

Gianfranco LIBRANDI (CI), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 56-A cost., recante Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Bolzano;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

appare necessario sopprimere il comma 2 dell'articolo 10 che reca un'espressa previsione di spesa e la copertura dei relativi oneri – valutati in 450 mila euro a decorrere dal 2013 – sia perché dal punto di vista formale il provvedimento, essendo di rango costituzionale, non soggiace al vincolo di copertura di cui all'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, sia perché dal punto di vista sostanziale l'inserimento di una previsione di spesa all'interno di un provvedimento di rango costituzionale renderebbe il relativo stanziamento non modificabile nel corso del tempo con legge di rango inferiore, compresa la legge di bilancio;

appare necessario prevedere che l'attuazione delle disposizioni che prevedono attività a carico delle varie amministrazioni interessate, sono imputate ai bilanci delle amministrazioni medesime, anziché alle risorse già destinate allo scopo secondo la legislazione vigente, anche al fine di salvaguardare l'autonomia delle amministrazioni coinvolte;

in particolare appare necessario riformulare sia il comma 1 dell'articolo 10, prevedendo che all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito dei rispettivi bilanci, sia il comma 3 del medesimo articolo 10, stabilendo che gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni della Commissione paritetica incaricata di esprimere un parere sui decreti legislativi di attuazione delle norme recate dallo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige sono posti a carico dei rispettivi soggetti rappresentati che vi provvedono nell'ambito dei rispettivi bilanci,

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 10 apportare le seguenti modifiche:

al comma 1, sostituire le parole da: 3, 4, 5 e 6 fino alla fine del medesimo comma con le seguenti: 3, 4, 5, 6, 7 e 8 le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito dei rispettivi bilanci;

sopprimere il comma 2;

al comma 3 sostituire le parole: a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica con le seguenti: nell'ambito dei rispettivi bilanci;

sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni finanziarie ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Gianfranco LIBRANDI (CI), *relatore*, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. In proposito, anche sulla base delle considerazioni in precedenza svolte, con riferimento ai profili di carattere finanziario, sul testo del provvedimento, propone di formulare sul complesso delle proposte emendative in esso contenute un parere di nulla osta.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore di esprimere nulla osta sul complesso delle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifica all'articolo 75 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di decadenza dai benefici in caso di dichiarazioni non veritiere.

Nuovo testo C. 3824.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 dicembre 2016.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del

Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti.

Il Viceministro Enrico MORANDO osserva che il provvedimento in esame innova la disciplina vigente in materia di autocertificazione, prevedendo in particolare che la decadenza dai benefici conseguiti abbia luogo solo ove gli stati, i fatti o le qualità personali oggetto della dichiarazione non veritiera siano stati necessari per ottenere i benefici stessi. In tale quadro, assicura che le amministrazioni pubbliche eventualmente chiamate, su domanda dei soggetti interessati, a riesaminare i provvedimenti di decadenza emessi ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 nell'ultimo quinquennio potranno comunque effettuare i conseguenti adempimenti, anche istruttori, nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente. Ciò posto, segnala tuttavia la necessità di richiedere alle amministrazioni competenti la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame, giacché la possibilità, prevista dal provvedimento stesso, di reintegrare al ricorrere di determinate condizioni i soggetti richiedenti nei benefici da cui sono stati dichiarati decaduti appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica allo stato privi di quantificazione.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, in sostituzione del relatore, concorda circa la necessità, evidenziata dal Viceministro Morando, di richiedere una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di venti giorni, di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada.

Nuovo testo C. 3837 e abb.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 dicembre 2016.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatrice*, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti.

Il Viceministro Enrico MORANDO, nel rilevare la particolare delicatezza del provvedimento in esame, comunica che, a seguito dello svolgimento di ulteriori approfondimenti istruttori, il provvedimento stesso non sembra presentare particolari criticità dal punto di vista finanziario a condizione che, al fine di assicurare l'effettivo rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 1, comma 2-ter, sia espressamente chiarito che le attività indicate al comma 2 del medesimo articolo 1 dovranno in ogni caso essere svolte nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatrice*, auspicando una rapida conclusione dell'iter del provvedimento, dal quale a suo avviso potrebbero anche derivare indirettamente effetti positivi per la finanza pubblica, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 3837 e abb., recante Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che, al fine di

assicurare l'effettivo rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 1, comma 2-ter, appare necessario chiarire che le attività indicate al comma 2 del medesimo articolo 1 dovranno in ogni caso essere svolte nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 1, comma 2, alinea, sostituire la parola: sono con le seguenti: possono essere ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.30.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 10 gennaio 2017. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/92/UE sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base.

Atto n. 367.

(Rilievi alla VI Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, in sostituzione del relatore, non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione dello schema di decreto in titolo, tenuto conto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica riguardo alla neutralità finanziaria delle disposizioni in esso contenute. Alla luce di ciò, propone pertanto di esprimere sul medesimo una valutazione favorevole.

Il Viceministro Enrico MORANDO conviene circa la valutazione favorevole proposta dal relatore, in considerazione sia della natura in prevalenza ordinamentale delle disposizioni recate dallo schema di decreto legislativo, sia della possibilità da parte della Banca d'Italia di fare fronte alle funzioni da essa svolte con le risorse strumentali e di personale già esistenti.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/92/UE sulla comparabilità delle spese relative al conto pagamento, al trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (atto n. 367);

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo. »

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2015/2376 recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

Atto n. 368.

(Rilievi alla VI Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, in sostituzione del relatore, in merito ai profili di quantificazione, tenuto conto che la disposizione determina un ampliamento dell'ambito di applicazione della disciplina sullo scambio di informazioni vigente nonché ulteriori adempimenti in merito all'invio delle informazioni al registro centrale sicuro, ritiene che andrebbero acquisiti gli elementi necessari a confermare l'effettiva possibilità, per le amministrazioni interessate, di svolgere le funzioni con le risorse disponibili a normativa vigente, senza quindi nuovi oneri per la finanza pubblica.

Il Viceministro Enrico MORANDO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* del mercato interno.

Atto n. 366.

(Rilievi alla VII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Francesco LAFORGIA (PD), *relatore*, in merito ai profili di quantificazione, prende atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica, anche in considerazione del fatto che gli obblighi di cui agli articoli da 1 a 38 del provvedimento in esame riguardano enti, come la SIAE, esterni al perimetro delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato. In merito all'attribuzione alle sezioni dei tribunali e delle Corti di appello specializzate in materia di impresa della giurisdizione nelle controversie aventi ad oggetto i diritti d'autore e i diritti connessi al diritto d'autore previsti dal provvedimento in esame (articolo 39) nonché all'attribuzione al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della vigilanza sul rispetto delle disposizioni introdotte dal provvedimento in esame (articolo 40), ritiene che andrebbe acquisita una conferma in merito alla possibilità, per le amministrazioni interessate, di svolgere le funzioni indicate con le risorse disponibili a normativa vigente. Per quanto riguarda, inoltre, l'articolo 44, che prevede l'invio di segnalazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la riconducibilità di tale attività a compiti già previsti a legislazione vigente. Tuttavia, giudica opportuna una conferma che l'Autorità possa far fronte agli adempimenti introdotti dal decreto in esame con le modalità di finanziamento già disponibili a legislazione vigente.

Il Viceministro Enrico MORANDO, nel rilevare come il provvedimento in esame non sembri presentare particolari criticità dal punto di vista finanziario, si limita ad osservare che, in linea con quanto riportato dalla relazione tecnica, la facoltà di segnalazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 44 non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché essa sembra rientrare nell'ambito delle competenze che le sono già attribuite dalla legislazione vigente. Per quanto attiene, invece, agli

specifici compiti di vigilanza affidati al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dal medesimo Ministero (*vedi allegato*), contenente elementi volti a suffragare l'effettiva possibilità di fare fronte ai suddetti compiti nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, al fine di consentire al relatore la predisposizione di una proposta di parere sulla base anche della documentazione testé depositata dal rappresentante del Governo.

La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online del mercato interno. Atto n. 366.

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE
DEL GOVERNO**



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

UFFICIO LEGISLATIVO

MIBACT-UDCM
LEGISLATIVO
0000509-10/01/2017
Cl. 02.02.01/21.11

Al Ministero dell'Economia e delle
Finanze

- Ufficio legislativo Economia
- Ufficio legislativo Finanze

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso on line nel mercato interno

In riferimento alla richiesta di elementi di risposta utili all'esame del provvedimento in oggetto da parte della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, previsto per le ore 14 di oggi, 10 febbraio 2016, si comunica quanto segue per la parte di competenza.

Articolo 40 (vigilanza) – Con riferimento alle funzioni di vigilanza sul rispetto delle disposizioni del decreto, fermo restando il regime di vigilanza sulla S.I.A.E. già previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 2/2008, tenuto conto del panorama normativo interno e sulla scorta dei principi enucleati dal legislatore europeo, l'articolo 40 del decreto legislativo in esame prescrive che l'Autorità vigilante sia il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo che dispone dei poteri necessari a rendere effettivo il rispetto delle disposizioni introdotte, con poteri di verifica, ispettivi, di accesso, acquisizione documentazione e sanzionatori. Il Ministero procede altresì alle verifiche richieste dall'applicazione dell'articolo 8 in ordine ai requisiti necessari agli organismi od entità indipendenti che intendono svolgere attività di intermediazione nel mercato della gestione collettiva dei diritti connessi. I compiti di vigilanza attribuiti al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dall'articolo in esame saranno svolti a valere sulle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In particolare, tali attività saranno svolte dal competente Servizio II - Patrimonio bibliografico e diritto d'autore della Direzione generale Biblioteche e istituti culturali di questo Ministero, alla quale spettano, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, funzioni e compiti relativi alla proprietà intellettuale e al diritto d'autore.

Si conferma, pertanto, quanto specificato nella relazione illustrativa e nella relazione tecnica evidenziando come il decreto preveda che gli organismi di gestione collettiva adeguino la loro organizzazione alle disposizioni in esso contenute senza che tali modifiche cambino la natura delle attività di vigilanza già previste in capo al Ministero, nei confronti della SIAE per quanto riguarda il diritto d'autore e nei riguardi delle altre società per la gestione dei diritti connessi.

Il Capo dell'Ufficio

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva (UE) 2015/2376 recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale. Atto n. 368 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 31

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi. (COM (2015) 586 final).

Comunicazione della Commissione: «Verso il completamento dell'Unione bancaria». (COM (2015) 587 final) (*Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio*) 39

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 39

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 10 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva (UE) 2015/2376 recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

Atto n. 368.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Sara MORETTO (PD), *relatrice*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva (UE) 2015/2376 recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (Atto n. 368).

Per quanto riguarda il contenuto della direttiva (UE) 2015/2376, di cui si propone il recepimento, essa interviene sulla materia dello scambio di informazioni nel settore fiscale, in particolare modificando la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni concernenti i *ruling* preventivi transfrontalieri e gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento.

In merito rileva innanzitutto come l'istituto del *tax ruling*, o interpello, consenta al contribuente di richiedere all'amministrazione finanziaria una valutazione sulla

disciplina tributaria applicabile, concretamente, ad un fatto, atto o negozio che lo riguarda. Se ne conosce così, a priori, il giudizio e si evitano, a posteriori, le conseguenze sfavorevoli derivanti da un comportamento fiscale rischioso. Posto che nel caso di soggetti operanti in più Stati membri dell'Unione europea la pronuncia dell'Amministrazione finanziaria di uno Stato membro può incidere anche su altri Paesi, la direttiva introduce elementi di trasparenza mediante lo scambio automatico obbligatorio, impedendo di trasferire gli utili imponibili in Stati in cui il regime tributario è più favorevole.

La direttiva 2011/16/UE già prevede lo scambio spontaneo di informazioni tra gli Stati membri, nei casi di *ruling* fiscali emanati da uno Stato membro, ma con la direttiva 2015/2376 viene introdotta una definizione più ampia di *ruling* preventivo transfrontaliero e di accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, che comprende ulteriori ipotesi, tra cui:

gli accordi che determinano l'esistenza o l'assenza di una stabile organizzazione;

gli accordi o le decisioni che determinano l'esistenza o l'assenza di fatti che possono avere un impatto potenziale sulla base imponibile di una stabile organizzazione;

gli accordi preventivi unilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento;

gli accordi che determinano lo *status* fiscale di entità ibrida in uno Stato membro, legata ad un residente di un'altra giurisdizione;

gli accordi o le decisioni sulla base di valutazione per l'ammortamento di un bene in uno Stato membro acquistato da una società di un gruppo in un'altra giurisdizione.

Lo scambio automatico obbligatorio di informazioni dovrà comprendere la comunicazione di una serie determinata di informazioni di base, da rendere accessibili a tutti gli Stati membri, sulla base di

un apposito formulario tipo da redigere tenendo conto dei lavori svolti in seno al forum dell'OCSE sulle pratiche fiscali dannose (*cfr.* oltre).

Al riguardo sono previsti alcuni accorgimenti: ad esempio, la trasmissione di informazioni non deve comportare la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale, di un processo commerciale o la divulgazione di informazioni che sarebbe contraria all'ordine pubblico. Inoltre, per ragioni di certezza del diritto, a condizioni rigorose sono esclusi dallo scambio automatico obbligatorio gli accordi preventivi bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento conclusi con Paesi terzi, secondo il quadro di trattati internazionali esistenti con tali Paesi, qualora le disposizioni di detti trattati non consentano la divulgazione, a un Paese terzo che sia parte, delle informazioni ricevute in base al trattato interessato.

È previsto altresì che una serie limitata di informazioni di base sia comunicata anche alla Commissione, con la sola finalità di monitorare e valutare l'effettiva applicazione dello scambio automatico obbligatorio di informazioni sui *ruling* preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento.

In tale ambito segnala come il 21 luglio 2014 l'OCSE abbia pubblicato il modello completo e definitivo dello *Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters*, il quale si propone come modello per lo scambio di informazioni tra Amministrazioni fiscali e delinea l'oggetto, la modalità e la tempistica delle informazioni da scambiare.

L'articolo 2 della direttiva (UE) 2015/2376 fissa al 31 dicembre 2016 il termine per il suo recepimento.

Con riferimento alla normativa di delega in base alla quale è stato predisposto lo schema di decreto legislativo, segnala come la predetta direttiva (UE) 2015/2376 sia inserita nell'Allegato B della legge n. 170 del 2016 (legge di delegazione europea 2015), la quale all'articolo 1, comma 1, reca la delega per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B, rinviando alle disposizioni generali previ-

ste dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012 (recante « Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea ») per quanto riguarda i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi della delega.

Nel caso della direttiva (UE) 2015/2376 non sono dettati principi e criteri direttivi specifici.

Per quanto invece attiene al termine per l'esercizio della delega di recepimento della direttiva (UE) 2015/2376 segnala come si applichi la procedura generale disciplinata dall'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, il quale prevede anzitutto, al comma 1, che il Governo adotti i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento dalle direttive (ovvero, nel caso di specie, entro il 31 agosto 2016).

Tuttavia, per le direttive il cui termine sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea – come nel caso di specie, in quanto la legge di delegazione europea 2015 è entrata in vigore il 16 settembre 2016 – ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge di delegazione. Di conseguenza, il termine per l'esercizio della delega è posticipato a 16 dicembre 2016.

Rammenta inoltre che, essendo la direttiva (UE) 2015/2376 compresa nell'allegato B della citata legge n. 170 del 2016, il relativo schema di decreto legislativo di attuazione è sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari: al riguardo, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 234 del 2013, gli schemi di decreto legislativo, una volta acquisiti gli altri pareri previsti dalla legge, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere e le Commissioni parlamentari hanno quaranta giorni dalla data di trasmissione per esprimere il proprio parere, decorsi inutilmente i quali detti decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

Lo schema di decreto legislativo è stato trasmesso dal Governo alle Camere per il predetto parere parlamentare il 16 dicembre 2016 e il termine per l'espressione del parere è fissato al 25 gennaio 2017: pertanto, ai sensi del richiamato articolo 31, comma 3, della citata legge n. 234, in base al quale il termine per l'espressione del parere parlamentare, qualora scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente (dunque dopo il 16 dicembre 2016), il medesimo termine di delega è prorogato di tre mesi, il termine di esercizio della delega per il recepimento della direttiva è ora fissato al 16 marzo 2017.

Passando a illustrare il contenuto dello schema di decreto legislativo, l'articolo 1, comma 1, integra, inserendo in tale ambito le nuove lettere da *h-bis*) ad *h-quinquies*), le definizioni recate dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 29 del 2014, di attuazione della direttiva 2011/16/UE, oggetto di modifica da parte della direttiva 2015/2376.

Sono quindi introdotte le definizioni:

alla nuova lettera *h-bis*), di *ruling* preventivo transfrontaliero;

alla nuova lettera *h-ter*), di accordo preventivo sui prezzi di trasferimento;

alla nuova lettera *h-quater*), di operazione transfrontaliera;

alla nuova lettera *h-quinquies*), di registro centrale sicuro.

In particolare, al *ruling* preventivo transfrontaliero di cui alla nuova lettera *h-bis*) sono ricondotte le seguenti tipologie di accordi, aventi ad oggetto operazioni transfrontaliere oppure pareri aventi ad oggetto l'interpretazione o l'applicazione di norme, anche di origine convenzionale, concernenti il trattamento fiscale di operazioni transfrontaliere:

1) accordi preventivi che non rientrano tra quelli indicati alla successiva lettera *h-ter*) e che sono stipulati ai sensi dell'articolo 31-*ter*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del

1973, concernente gli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale, ai sensi del quale gli accordi preventivi trovano applicazione nei seguenti casi:

preventiva definizione, in contraddittorio con l'utente, dei metodi di calcolo dei prezzi di trasferimento infragruppo (cosiddetto *transfer pricing*) di cui al comma 7 dell'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR); con la disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 147 del 2015 si è estesa la procedura di accordo preventivo anche alla definizione dei valori di ingresso e di uscita in caso di trasferimento della residenza ai sensi degli articoli 166 e 166-bis del TUIR; le imprese che aderiscono al regime del cosiddetto « adempimento collaborativo », di cui al decreto legislativo n. 128 del 2015 sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, hanno accesso alla procedura anche al fine della preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni con soggetti localizzati in paesi *black list* (di cui all'articolo 110, comma 10, del TUIR);

applicazione di norme concernenti l'attribuzione di utili e perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di un'impresa o un ente residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente; anche tale oggetto dell'accordo costituisce un elemento di novità, in rapporto alla nuova disciplina degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni contenuta nello schema di decreto;

valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato, tenuti presenti i criteri previsti dall'articolo 162 del TUIR, nonché dalle vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate all'Italia;

individuazione, nel caso concreto, della disciplina e delle norme, anche di origine convenzionale, concernenti l'erogazione o la percezione di dividendi, interessi, *royalties* e altri componenti reddi-

tuali a o da soggetti non residenti (come già previsto dalla disciplina precedente);

2) accordi preventivi stipulati ai sensi dell'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014), i quali hanno introdotto un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall'utilizzo e/o dalla cessione di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (cosiddetto *patent box*);

3) pareri resi su istanze di interpello presentate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettere a) e c), della legge n. 212 del 2000 (recante lo Statuto dei diritti del contribuente);

4) pareri resi su istanze di interpello presentate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 128 del 2015 (recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente), il quale fa riferimento al regime dell'adempimento collaborativo, istituito dall'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 128, con la finalità di promuovere l'adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate, basate sul reciproco affidamento tra l'amministrazione finanziaria e le società di maggiori dimensioni, nonché di favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale: in tale contesto il richiamato articolo 6 disciplina gli effetti che si producono dall'adesione al regime dell'adempimento collaborativo, tra i quali il comma 2 prevede la possibilità di accedere ad una procedura abbreviata di interpello preventivo, con un termine per la risposta di 45 giorni;

5) pareri resi su istanze di interpello presentate ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 147 del 2015 (recante misure per la crescita e la internazionalizzazione delle imprese), il quale ha in-

trodotta nell'ordinamento una nuova tipologia di interpello, indirizzato alle società che effettuano nuovi investimenti.

In merito rammenta che i destinatari di tale disciplina, individuati nelle imprese che intendono effettuare investimenti nel territorio dello Stato, purché pari o superiori a trenta milioni di euro e purché aventi significative e durature ricadute sull'occupazione in relazione all'attività in cui avviene l'investimento, possono presentare all'Agenzia delle entrate un'istanza di interpello in merito:

al trattamento fiscale del loro piano di investimento (in cui sono descritti, oltre alle caratteristiche e all'ammontare dell'investimento, anche l'incremento occupazionale in relazione alla attività in cui avviene l'investimento, in modo da valutare i riflessi, anche in termini quantitativi, che l'investimento ha sul sistema fiscale italiano) e delle eventuali operazioni straordinarie che si ipotizzano per la sua realizzazione, ivi inclusa, ove necessaria, la valutazione circa l'esistenza o meno di un'azienda;

alla valutazione preventiva circa l'eventuale assenza di abuso del diritto fiscale o di elusione, sussistenza delle condizioni per la disapplicazione di disposizioni antielusive e accesso ad eventuali regimi o istituti previsti dall'ordinamento tributario.

L'Agenzia delle entrate rende una risposta scritta e motivata, basata sul piano di investimento e su tutti gli ulteriori elementi informativi forniti dall'investitore, anche su richiesta dell'Agenzia stessa. Il contribuente che dà esecuzione alla risposta, a prescindere dall'ammontare del suo volume d'affari o dei suoi ricavi, può accedere all'istituto dell'adempimento collaborativo, al ricorrere degli altri requisiti previsti dalla normativa in materia.

Agli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento di cui alla nuova lettera h-ter) sono ricondotti:

gli accordi per la preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di

calcolo del valore normale delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del TUIR, ai sensi del quale le componenti di reddito derivanti da operazioni con società non residenti con cui esista un rapporto di controllo sono valutate in base al criterio del valore normale, se ne deriva aumento del reddito; analogo criterio è applicabile, se ne deriva una diminuzione del reddito, soltanto in esecuzione di accordi con Stati esteri a seguito delle speciali « procedure amichevoli » previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi; in merito l'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 147 del 2015, fornendo una norma di interpretazione autentica, ha precisato che la disciplina contenuta nel comma 7 dell'articolo 110 non ha valenza per le operazioni che intercorrono tra soggetti residenti o localizzati nel territorio dello Stato;

gli accordi per l'applicazione di norme concernenti l'attribuzione di utili e perdite alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente, stipulati ai sensi dell'articolo 31-ter, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, le quali prevedono l'accesso alla stipula di accordi preventivi proprio nei casi relativi al calcolo del valore normale delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del TUIR e all'attribuzione di utili e perdite.

La nuova lettera h-quater) introduce la definizione di operazione transfrontaliera, cui sono ricondotte le operazioni – o serie di operazioni – in cui, alternativamente:

le parti non risiedono tutte in Italia a fini fiscali;

una o più parti sono residenti a fini fiscali in Italia e in una o più giurisdizioni;

una delle parti coinvolte svolge la propria attività in qualità di stabile organizzazione in un'altra giurisdizione e l'operazione fa parte dell'attività (o costituisce il complesso delle attività) della stabile organizzazione: un'operazione ha carattere transfrontaliero anche quando essa comprende transazioni poste

in essere da una persona giuridica rispetto alle attività che tale persona esercita in un altro Stato membro tramite una stabile organizzazione;

qualsiasi operazione che abbia un impatto transfrontaliero.

La nuova lettera h-*quinquies*) mutua quindi dalla direttiva 2011/16/UE la definizione di registro centrale sicuro, istituito presso la Commissione europea, ove sono tenute le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 8-*bis*, paragrafi 1 e 2, della direttiva medesima: si tratta delle informazioni sul *ruling* preventivo transfrontaliero o accordo preventivo che lo Stato membro è tenuto ad inviare, mediante scambio automatico, alla Commissione o agli altri Stati membri.

Il comma 2 dell'articolo 1 dello schema di decreto aggiunge, dopo il comma 1 dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 29 del 2014, relativo allo scambio automatico obbligatorio di informazioni, cinque nuovi commi.

Il nuovo comma 1-*bis* stabilisce che i servizi di collegamento di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 29, hanno la competenza allo scambio delle informazioni sui *ruling* preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento (*ruling* o accordo) nel rispetto dei termini e delle modalità indicati all'articolo 8-*bis* in materia di ambito di applicazione e condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni sui *ruling* o sugli accordi della direttiva 2011/16/UE.

In merito rammenta che l'articolo 2, comma 1, lettera c), del già richiamato decreto legislativo n. 29 del 2014 definisce il servizio di collegamento come qualsiasi ufficio diverso dall'ufficio centrale di collegamento che è stato designato per procedere a scambi diretti di informazioni a norma dello stesso decreto. L'ufficio centrale di collegamento è l'ufficio che è stato designato quale responsabile principale dei contatti con gli altri Stati membri nel settore della cooperazione amministrativa.

Il nuovo comma 1-*ter* prevede la possibilità per il servizio di collegamento di

inviare e richiedere informazioni supplementari, compreso il testo integrale del *ruling* o accordo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 29, in materia di scambio di informazioni su richiesta.

Al riguardo segnala come la possibilità offerta di chiedere informazioni supplementari sia prevista anche dagli esiti del Progetto OCSE/G20 su « *Base Erosion and Profit Shifting* »; in particolare, l'Azione 5 del Progetto BEPS, in materia di contrasto alle pratiche fiscali dannose, prevede uno standard minimo di trasparenza dei *ruling* indicando un quadro operativo per lo scambio spontaneo delle informazioni su alcune tipologie di *ruling*. Tale quadro è volto ad incrementare la trasparenza e a portare in evidenza la sostanza delle operazioni, nonché a favorire l'utilizzo di metodologie condivise nello stabilire standard minimi da rispettare per poter usufruire di regimi di favore. È previsto a tal fine uno scambio obbligatorio di informazioni tra Paesi in merito alle decisioni riguardanti i regimi agevolati in vigore e le procedure ad essi correlate.

Per l'Italia lo scambio riguarda i *ruling* concessi in applicazione dei regimi agevolati in vigore (il regime in favore delle imprese marittime di cui al decreto-legge n. 457 del 1997 e al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 denominato della « *tonnage tax* » e il regime del « *patent box* » di cui alla legge n. 190 del 2014), gli accordi preventivi unilaterali sui prezzi di trasferimento e sull'attribuzione degli utili alle stabili organizzazioni e i *ruling* sull'esistenza delle stabili organizzazioni in Italia di società non residenti. Viene inoltre precisato che il recepimento della direttiva e il conseguente scambio di informazioni automatico coprirà anche buona parte degli Stati indicati dall'Azione 5 come destinatari delle informazioni. Anche se l'ambito oggettivo di applicazione delle raccomandazioni OCSE è più ristretto rispetto alla direttiva che si recepisce, l'OCSE e la Commissione UE hanno coordinato le loro iniziative con l'obiettivo

di mantenere omogeneità di procedure e finalità dello scambio di informazione sui *ruling*.

Il nuovo comma 1-*quater* stabilisce che, qualora un *ruling* preventivo transfrontaliero riguardi esclusivamente la situazione fiscale di una o più persone fisiche, il sopracitato comma 1-*bis* non è applicabile.

Il nuovo comma 1-*quinqües* prevede, al primo periodo, che siano esclusi dall'ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni gli accordi preventivi bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento conclusi con Paesi terzi, nel caso in cui l'accordo fiscale internazionale, alla luce del quale è stato negoziato l'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, non ne consenta la divulgazione a terzi.

Il secondo periodo del nuovo comma 1-*quinqües* stabilisce che tali accordi potranno essere oggetto di scambio di informazioni spontaneo, ai sensi dell'articolo 9 in materia di « ambito di applicazione e condizioni dello scambio spontaneo di informazioni » della citata direttiva 2011/16/UE, qualora l'accordo fiscale internazionale ne consenta la divulgazione e l'autorità competente del paese terzo autorizzi la stessa.

Tuttavia, ai sensi dell'ultimo periodo del nuovo comma, nel caso in cui detti accordi siano esclusi dallo scambio automatico di informazioni, le informazioni di cui al paragrafo 6 dell'articolo 8-*bis* della direttiva citata, alle quali si fa riferimento nella richiesta che ha portato all'emanazione di detto accordo bilaterale o multilaterale sui prezzi di trasferimento sono scambiate ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del citato articolo 8-*bis*, i quali disciplinano le modalità di comunicazione del *ruling* o dell'accordo.

In merito ricorda che il richiamato paragrafo 6 dell'articolo 8-*bis* della direttiva prevede che le informazioni che devono essere comunicate includano in sintesi i seguenti elementi:

identificazione della persona, diversa da una persona fisica, e, se del caso, del gruppo di persone cui appartiene;

sintesi del contenuto del *ruling* o accordo;

date di emanazione, modifica o rinnovo del *ruling* o accordo;

data di inizio e di conclusione del periodo di validità del *ruling* o accordo;

tipologia di *ruling* o accordo;

importo dell'operazione o della serie di operazioni del *ruling* o accordo qualora vi si faccia riferimento nei testi;

descrizione dell'insieme dei criteri utilizzati per determinare il metodo di fissazione dei prezzi di trasferimento o il prezzo di trasferimento stesso nel caso di un accordo preventivo sui prezzi di trasferimento; nonché identificazione del metodo utilizzato;

identificazione degli altri Stati membri che possono essere interessati dal *ruling* o accordo;

identificazione delle persone, diverse dalle persone fisiche, negli altri Stati membri che possono essere interessate dal *ruling* o accordo.

Il nuovo comma 1-*sexies* prevede che le informazioni che devono essere comunicate ai sensi del comma 1-*bis* sono trasmesse nel registro centrale istituito entro il 31 dicembre 2017 dalla Commissione europea relativo alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale in cui sono registrate ai fini dello scambio automatico.

Il comunicato disponibile sul sito del Consiglio dell'Unione europea chiarisce che, nelle more dell'istituzione di tale registro, lo scambio automatico è effettuato utilizzando la piattaforma comune criptata basata sulla rete di comunicazione « CCN ».

Quest'ultima è la piattaforma basata sulla rete comune di comunicazione (CCN) e sull'interfaccia comune di sistema (CSI), sviluppata dall'Unione europea per assicurare tutte le trasmissioni con mezzi elettronici tra le autorità competenti nel settore delle dogane e della fiscalità.

L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo apporta due modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, in tema di accertamento delle imposte sui redditi.

In particolare, la lettera *a)* interviene sull'articolo 31-*bis* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600, concernente l'assistenza per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea e prevede le modalità dello scambio delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento delle imposte, con le altre autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea, da parte dell'Amministrazione finanziaria.

La novella interviene sul comma 2-*bis* dell'articolo 31-*bis*, laddove è stabilito che in sede di assistenza e cooperazione nello scambio di informazioni l'amministrazione finanziaria opera nel rispetto dei termini indicati agli articoli 7, 8 e 10 della direttiva 2011/16/UE, che ha abrogato la direttiva 77/799/CEE. A tale elenco di tre articoli viene aggiunto anche l'articolo 8-*bis* della predetta direttiva, il quale stabilisce l'ambito di applicazione e le condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni sui *ruling* preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento.

In particolare, il richiamato articolo 8-*bis* stabilisce che l'autorità competente di uno Stato membro che emana o modifica un *ruling* preventivo transfrontaliero o un accordo preventivo sui prezzi di trasferimento dopo la data di entrata in vigore della direttiva comunica, mediante scambio automatico, le relative informazioni alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri e alla Commissione europea. L'autorità competente di uno Stato membro comunica inoltre alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri e alla Commissione europea informazioni sui *ruling* preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento emanati nel periodo che ha inizio dieci anni prima della data di entrata in vigore della direttiva e che sono ancora validi a tale data.

La lettera *b)* del comma 2 abroga invece il comma 4 dell'articolo 31-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600, il quale disciplina gli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale e definisce la procedura finalizzata alla stipula di accordi preventivi relativamente alle imprese con attività internazionale.

In particolare, il comma 4 dell'articolo 31-*bis*, di cui si dispone l'abrogazione, prevede l'invio, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di copia dell'accordo all'autorità fiscale competente degli Stati di residenza o di stabilimento delle imprese con le quali i contribuenti pongono in essere le relative operazioni.

L'articolo 3 dello schema di decreto reca la clausola di invarianza finanziaria, prescrivendo che l'implementazione della direttiva DAC 3 deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle amministrazioni interessate. Conseguentemente si prescrive che le attività scaturenti dal decreto saranno svolte dall'Agenzia delle Entrate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito la relazione tecnica allegata allo schema di decreto in esame chiarisce che, con riferimento ai costi d'implementazione del sistema informativo che consentirà lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (di cui all'articolo 1, comma 2), tutti i costi sono a carico della Commissione europea, su cui ricade l'onere di istituire un registro centrale sicuro per gli Stati membri, in cui le suddette informazioni sono registrate. Peraltro, come viene ricordato, l'istituzione del registro centrale sicuro da parte della Commissione europea è espressamente prevista ai sensi dell'articolo 8-*ter*, paragrafo 5, della medesima direttiva DAC 3.

L'articolo 4 reca la decorrenza dell'entrata in vigore del decreto, fissata al 1° gennaio 2017.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che la richiesta di parere sullo schema di decreto legislativo non è cor-

redata dal previsto parere della Conferenza unificata e che pertanto la Commissione non può pronunciarsi definitivamente sul provvedimento prima che il Governo abbia provveduto a integrare tale richiesta con il parere della Conferenza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

La seduta termina alle 14.15.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 10 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.15.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi.
(COM (2015) 586 final).

Comunicazione della Commissione: «Verso il completamento dell'Unione bancaria».
(COM (2015) 587 final).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 ottobre scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che il relatore, Petrini, nella precedente seduta di esame aveva formulato

una proposta di documento finale sugli atti dell'Unione europea in oggetto.

Nel rilevare quindi l'impossibilità per il relatore a partecipare alla seduta odierna, fa presente che la Commissione è chiamata a decidere se procedere all'espressione del voto sulla predetta proposta di documento o rinviare il prosieguo dell'esame ad altra seduta.

Daniele PESCO (M5S) chiede di rinviare l'espressione del voto da parte della Commissione, al fine di consentire un'ulteriore riflessione sugli atti in esame.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, pur accogliendo la richiesta di rinvio del voto, rammenta che gli atti sono all'ordine del giorno della Commissione da lungo tempo, posto che l'esame degli stessi è stato avviato da circa un anno.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) ribadisce la richiesta di rinviare l'espressione del voto ad altra seduta, sottolineando l'opportunità di attendere quantomeno la discussione delle mozioni presentate alla Camera sul tema della crisi del sistema bancario.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, alla luce della discussione svolta, e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

In ricordo di Tullio De Mauro	40
Proposte di nomina della dottoressa Olga Cuccurullo, del dottor Nicola Giuliano, del professor Aldo Grasso e del dottor Carlo Verdone a componenti del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro Sperimentale di cinematografia. Nomine nn. 90-91-92 e 93 (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	41

SEDE REFERENTE:

Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto e del Roma Europa Festival. C. 4113, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	42
ALLEGATO (<i>Emendamenti presentati</i>)	44

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 10 gennaio 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

La seduta comincia alle 14.05.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita dal circuito chiuso. Comunica che la deputata Amici, nominata sottosegretaria, verrà sostituita dall'onorevole Iori.

In ricordo di Tullio De Mauro.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, porge un saluto a Tullio De Mauro, la cui scomparsa — lo scorso 5 gennaio — era inattesa per un uomo così vivace, con cui

aveva parlato fino a poche settimane fa. Ne ricorda l'immensa produzione saggistica e, in particolare, la *Storia linguistica dell'Italia unita* del 1963, che non è solo un resoconto, un'analisi dell'accaduto: è anche un programma politico e scientifico per l'epoca futura. Sottolinea l'impegno di De Mauro nel proseguimento e nel rinnovo dell'esperienza di unificazione linguistica, che nel corso del ventennio fascista non aveva potuto includere davvero le masse operaie e contadine. De Mauro aveva compreso la necessità di cambiare l'impostazione della scuola e dell'università per cambiare la società con e attraverso la sua lingua, conoscendola, sapendola usare e anche rispettandola. Egli aveva ironia e spirito critico, rigore e insaziabile voglia di capire. Nel ricordarlo infine come uomo impegnato in politica (fu consigliere regionale del Lazio e più tardi Ministro dell'istruzione per un breve frangente), mai appagato dalle sue battaglie, l'ultima delle quali sull'analfabetismo di ritorno,

auspica che il suo pensiero possa continuare a essere un riferimento per la Commissione e rivolge un pensiero ai suoi familiari.

La Commissione e la sottosegretaria Borletti Dell'Acqua si associano.

Proposte di nomina della dottoressa Olga Cuccurullo, del dottor Nicola Giuliano, del professor Aldo Grasso e del dottor Carlo Verdone a componenti del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro Sperimentale di cinematografia.

Nomine nn. 90-91-92 e 93.

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto delle proposte di nomina all'ordine del giorno.

Lorenza BONACCORSI (PD), *relatrice*, dopo aver ricordato che, nella seduta del 28 novembre 2016, la Commissione ha espresso parere favorevole sulla nomina del dott. Laudadio a presidente del Consiglio d'amministrazione della Fondazione Centro Sperimentale di cinematografia, espone che oggi la Commissione è chiamata a esprimere il parere sugli altri 4 membri del CDA, i quali sono designati, rispettivamente, tre dal Ministro per i beni e le attività culturali e uno dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. Le nomine proposte sono quelle della Dottoressa Olga Cuccurullo (nomina n. 90), del Dottor Nicola Giuliano (nomina n. 91), del Professor Aldo Grasso (nomina n. 92) e del Dottor Carlo Verdone (nomina n. 93) a componenti del consiglio di amministrazione della Fondazione. In particolare, la dottoressa Olga Cuccurullo è indicata dal Ministero dell'economia e delle finanze, mentre gli altri tre candidati sono designati dal Ministero dei beni e delle attività cultu-

rali e del turismo. Si tratta di conferme dei candidati uscenti dell'attuale consiglio di amministrazione. Segnala che la 7^a Commissione del Senato ha già espresso parere favorevole sulle proposte di nomina nella seduta del 20 dicembre 2016. Sottolinea che i candidati proposti, i cui *curricula* sono in distribuzione, hanno un elevato profilo professionale e d'esperienza e che il loro pregresso mandato testimonia delle competenze organizzative. Di Carlo Verdone, ricorda il lungo elenco di successi in sala, sottolineandone l'esperienza e la sensibilità di costume. Rammenta che Aldo Grasso è un docente dell'Università Cattolica di Milano, professionista della materia cinematografica e televisiva. La sua opera principale – accanto a numerose altre monografie di spessore – consiste nella cura per i tipi Garzanti sia della *Storia della televisione italiana* (edizioni del 1992 e del 1998) sia dell'*Enciclopedia della televisione* (edizioni 2002 e 2008). Da molti anni è critico televisivo del *Corriere della sera*. Nicola Giuliano – diplomatosi proprio presso il Centro sperimentale (dopo una laurea in giurisprudenza) – è proficuamente impegnato nella produzione cinematografica. Ha fondato la Indigo Film (insieme a Francesca Cima e Carlotta Calori) e ha mietuto successi specialmente con Paolo Sorrentino, nella *Grande Bellezza* con Toni Servillo (e con lo stesso Verdone) e in *Youth* con Michael Caine e Harvey Keitel. Infine, quanto alla dottoressa Olga Cuccurullo, esponente indicata dal MEF, ricorda che è laureata in giurisprudenza e abilitata alla professione di avvocato e che lavora presso il dipartimento del tesoro del Ministero.

Conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole sulle quattro proposte di nomina.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 10 gennaio 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

La seduta comincia alle 14.20.

Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto e del Roma Europa Festival. C. 4113, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 dicembre 2016.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente e relatrice*, ricorda che la relazione e l'esame preliminare si sono svolti nelle sedute del 6 e 7 dicembre 2016. Ricorda altresì che il termine per la presentazione degli emendamenti è scaduto il 19 dicembre 2016 e avverte che sono stati presentati 4 emendamenti, che sono in distribuzione (*vedi allegato*). In qualità di relatrice, invita al ritiro di tutti gli emendamenti, altrimenti esprimendo parere contrario.

La sottosegretaria Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA esprime parere conforme.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 1.1 e 1.2.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente e relatrice*, reitera l'invito al ritiro dell'emendamento 1.3.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) non può accoglierlo.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente e relatrice*, sottolinea che il suo invito è

motivato dall'orientamento largamente condiviso tra i gruppi di non modificare il testo che già è stato approvato dal Senato. Infatti, nella seduta della 7^a Commissione del Senato del 3 agosto 2016, il provvedimento è stato approvato all'unanimità. Anche nell'Assemblea al Senato, nella seduta del 20 ottobre 2016, il provvedimento ha incontrato il favore unanime dei gruppi parlamentari. Peraltro proprio mentre tutti i gruppi hanno votato a favore, è stato respinto un emendamento volto ad estendere il novero dei destinatari di finanziamenti straordinari specifici (ricorda al proposito l'emendamento Liuzzi 1.101).

Anna ASCANI (PD) ricorda che l'emendamento 1.3. prevede un finanziamento in favore della Fondazione *Umbria Jazz* per la realizzazione del Festival di Umbria Jazz e che è stata presentata una proposta di legge (A.C. 4102, Sereni e altri), sottoscritta da tutti i gruppi parlamentari, che va nella direzione auspicata dall'emendamento. Preannunzia, quindi, la sua astensione e spera che si proceda quanto prima alla calendarizzazione della proposta di legge 4102.

Simone VALENTE (M5S) rimarca la propria posizione di contrarietà rispetto a proposte che contengono interventi in favore di iniziative isolate, quando sarebbe opportuno portare avanti progetti che riflettano una visione d'insieme delle necessità delle varie manifestazioni. Ciò faciliterebbe anche lo snellimento dell'attività parlamentare, evitando di impiegare tempo ed energie in favore di iniziative che costituiscono l'espressione della volontà di singoli deputati che portano avanti specifici interessi settoriali.

La sottosegretaria Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA si associa e sottolinea che il Governo sta lavorando a un disegno di legge in materia di spettacolo, il cui contenuto riflette quanto rappresentato dal deputato Valente in materia di adozione di criteri oggettivi per l'accesso ai finanziamenti.

La Commissione respinge l'emendamento 1.3.

Luigi GALLO (M5S), raccomandando l'approvazione dell'emendamento 2.1, si rammarica che, malgrado lo spirito che ha portato alla reiezione dell'emendamento 1.3, non sia stato colto il senso del contenuto degli emendamenti presentati dal suo gruppo. La proposta di legge riduce la dotazione del FUS per favorire il finanziamento di due manifestazioni: non appostando risorse aggiuntive, riduce quelle destinate alle altre iniziative. Reputa che scelte siffatte abbiano il carattere dell'arbitrio. L'emendamento 2.1 è soppressivo, ma l'emendamento 1.2 che la Commis-

sione ha già respinto e sul quale non era intervenuto, aveva un contenuto costruttivo, che rifletteva la volontà più volte manifestata anche dalla Presidente della Commissione.

La Commissione respinge l'emendamento 2.1.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che il testo sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

ALLEGATO

Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto e del Roma Europa Festival (C. 4113, approvata dal Senato).

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

Sopprimerlo.

- 1. 1.** Luigi Gallo, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, Brescia, Marzana, D'Uva.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è indetta la selezione dei progetti culturali finalizzati alla realizzazione di manifestazioni culturali. Il medesimo decreto definisce i criteri di selezione dei progetti, privilegiandone il carattere internazionale, nonché l'entità e le modalità di erogazione del finanziamento.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente si provvede mediante riduzione di 2 milioni di euro a

decorrere dall'anno 2017 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 2.

- 1. 2.** Luigi Gallo, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, Brescia, Marzana D'Uva.

Aggiungere infine le seguenti parole: e della Fondazione Umbria Jazz per la realizzazione del Festival di Umbria Jazz.

Conseguentemente, all'articolo 2, sostituire le parole: 2 milioni con le seguenti: 3 milioni.

- 1. 3.** Polidori, Palmieri.

ART. 2.

Sopprimerlo.

- 2. 1.** Luigi Gallo, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, Brescia, Marzana, D'Uva.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	45
Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione e sulle ipotesi di modifica della nuova disciplina sui contratti pubblici (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	45
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	45

SEDE CONSULTIVA:

Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. C. 4200 Governo (Alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio – Deliberazione di un conflitto di competenza</i>)	46
Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico. Nuovo testo C. 1178 Iacono (Alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	47

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 10 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 11.50

Variazione nella composizione della Commissione.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica che per il gruppo AP-NCD-CPI è entrato a far parte della Commissione il deputato Raffaele Calabrò, in sostituzione del deputato Giuseppe Castiglione, sottosegretario di Stato alle politiche agricole, alimentari e forestali.

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione e sulle ipotesi di modifica della nuova disciplina sui contratti pubblici.

(Deliberazione di una proroga del termine).

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che è stata acquisita l'intesa con la Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, ai fini di una proroga, fino al 30 giugno 2017 del termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva sulle concessioni autostradali, secondo quanto concordato dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Propone, quindi, di prorogare il termine dell'indagine conoscitiva sopra richiamata al 30 giugno 2017.

La Commissione approva la proposta del presidente di prorogare il termine dell'indagine conoscitiva al 30 giugno 2017.

La seduta termina alle 11.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 10 gennaio 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.55 alle 12.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 10 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta inizia alle 13.10.

Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno.

C. 4200 Governo.

(Alla V Commissione).

(Esame e rinvio – Deliberazione di un conflitto di competenza).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Ermete REALACCI, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare ai lavori della Commissione, fa presente che il disegno di legge C. 4200, recante « Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno », trasmesso dal Governo il 30 dicembre scorso, è stato assegnato in sede primaria esclusiva alla V Commissione (Bilancio). Osserva che il disegno di legge in esame investe in misura significativa le competenze della VIII Commissione. In particolare, l'articolo 1, integra i contenuti del programma di amministrazione straordinaria del Gruppo ILVA (stabilito dal decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13), prevedendo che la sua durata sia estesa, dopo la vendita, fino alla completa attuazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria riguardante i complessi aziendali trasferiti. È inoltre previsto che, nel medesimo termine, i commissari della procedura di amministrazione straordinaria possano individuare e attuare ulteriori interventi di

decontaminazione e risanamento ambientale non previsti nell'ambito del predetto piano, ma allo stesso strettamente connessi. L'articolo 2 introduce misure volte ad accelerare l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane, al fine di evitare l'aggravamento delle due procedure di infrazione attualmente in corso nei confronti dell'Italia, per le quali è già intervenuta una condanna da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea. Nello specifico, è prevista la nomina di un Commissario straordinario e unico al quale sono attribuiti compiti di coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento nel minor tempo possibile alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10 – procedura di infrazione n. 2004/2034) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13 – procedura di infrazione n. 2009/2034). Si tratta di interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue per gli agglomerati oggetto delle predette condanne non ancora dichiarati conformi alla data di entrata in vigore del decreto, ivi inclusa la gestione degli impianti per un periodo non inferiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere. L'articolo 3 attribuisce al Presidente del Consiglio o ad un ministro da lui designato la presidenza della Cabina di regia del comprensorio Bagnoli-Coroglio, incaricata di definire gli indirizzi strategici per l'elaborazione del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana dell'area, assicurando il coordinamento con ulteriori iniziative di valorizzazione.

Rileva infine che l'articolo 7 dispone che, per gli interventi funzionali all'organizzazione della Presidenza italiana del G7 del 2017, si applichi la deroga prevista dall'articolo 63 del codice degli appalti (decreto legislativo n. 50 del 2016), in base alla quale in casi specifici le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.

Sulla base di tali indicazioni, osserva che si tratta di un provvedimento che contiene disposizioni che incidono direttamente sugli ambiti materiali « ambiente », « territorio », « salvaguardia degli elementi ambientali » (in particolare, acqua) e « lavori pubblici », che rientrano pienamente nelle competenze della VIII Commissione ai sensi di quanto disposto dalla circolare del Presidente della Camera sugli ambiti di competenza delle Commissioni permanenti (articolo 22, comma 1-bis, del Regolamento).

Nello stigmatizzare infine il fatto che il provvedimento sia stato assegnato alla Commissione Bilancio per le previsioni di spesa che esso reca, impedendo di fatto in tal modo l'esame nel merito delle disposizioni in esso contenute, propone, pertanto, alla Commissione di promuovere un conflitto per vedere riconosciuta la competenza primaria delle Commissioni riunite V e VIII sul disegno di legge C. 4200.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera all'unanimità di elevare conflitto di competenza per l'assegnazione in sede referente alle Commissioni riunite V e VIII del disegno di legge C. 4200.

Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico.

Nuovo testo C. 1178 Iacono.

(Alla IX Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Diego ZARDINI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il prescritto parere sul nuovo testo del progetto di legge C. 1178, concernente le disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o

archeologico, come risultante al termine dell'esame degli emendamenti da parte della Commissione competente.

Come indicato all'articolo 1 del provvedimento, l'obiettivo dell'intervento normativo è la salvaguardia e la valorizzazione delle ferrovie di particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico, comprensive dei tracciati ferroviari, delle stazioni e delle relative opere d'arte e pertinenze, nonché dei rotabili storici e turistici abilitati a percorrerle.

A tal fine, come previsto dall'articolo 2, su proposta delle regioni, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, provvede tramite decreto all'individuazione e alla classificazione come tratte ferroviarie ad uso turistico delle linee caratterizzate da particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico. L'elenco così redatto può essere aggiornato e integrato con la medesima procedura, anche su richiesta delle regioni interessate. Le tratte ferroviarie che possono essere classificate « ad uso turistico » sono esclusivamente quelle dismesse e sospese (non è quindi consentito classificare come tratta ad uso turistico una tratta ferroviaria aperta al traffico commerciale). L'articolo 11 individua in via transitoria alcune tratte come ferrovie turistiche. Tale individuazione è effettuata dalla legge ed opera soltanto qualora il decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, previsto dall'articolo 1, non venga tempestivamente emanato. Le linee turistiche sono individuate salvo che la regione interessata, con propria delibera trasmessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non ne richieda l'esclusione.

Con specifico riferimento ai profili di competenza dell'VIII Commissione, segnala che, ai sensi dell'articolo 4, le tratte ferroviarie ad uso turistico restano nella disponibilità dei soggetti proprietari o concessionari, che sono responsabili del mantenimento in esercizio, nonché della manutenzione, della funzionalità e della sicurezza delle medesime infrastrutture.

Tali tratte sono classificate, ai fini della manutenzione ed esercizio, con apposita categoria turistica. Gli eventuali interventi di ripristino della linea ferroviaria possono essere finanziati nell'ambito del contratto di programma con il gestore dell'infrastruttura nazionale o nell'ambito delle risorse stanziare da ciascuna regione per gli investimenti sulla infrastruttura ferroviaria di pertinenza. Le tariffe destinate al gestore dell'infrastruttura nazionale derivanti dall'utilizzo di tratte ferroviarie ad uso turistico sono approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. L'articolo 5, comma 1, stabilisce che la gestione dei servizi di trasporto sulle linee ferroviarie turistiche possa essere esercitata esclusivamente dai soggetti proprietari delle infrastrutture, dai soggetti concessionari oppure dalle imprese ferroviarie. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, la gestione delle attività commerciali connesse al trasporto, ivi compreso l'allestimento di spazi museali e di iniziative di promozione, può essere esercitata da soggetti pubblici o privati.

Con riferimento alle modalità di affidamento del servizio si prevede, ove siano superate le soglie previste dalla normativa nazionale ed europea in tema di affidamento di servizi, l'applicazione della disciplina generale prevista dal codice degli appalti relativa agli appalti nei settori speciali (tra i quali rientra anche il trasporto ferroviario). Qualora invece tale soglia non sia superata, è introdotta una procedura semplificata, modellata su quella prevista dal nuovo codice degli appalti in materia di sponsorizzazioni (articoli 19 del decreto legislativo n. 50 del 2016), secondo la quale le amministrazioni competenti ai fini dell'affidamento dei servizi oggetto del provvedimento, procedono alla previa pubblicazione sul sito *internet*, per almeno trenta giorni, di un apposito avviso con il quale rendono nota la ricerca di soggetti gestori per i predetti servizi, ovvero comunicano l'avvenuto ricevimento di una candidatura, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto.

Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, l'amministrazione può procedere liberamente all'affidamento e alla definizione del conseguente contratto, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse. Il soggetto che intende assumere la gestione del servizio di trasporto ne fa domanda o al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o alle regioni interessate a seconda del gestore delle tratte. I destinatari della domanda decidono, acquisiti i pareri del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle regioni interessate. Ciascuno dei soggetti istituzionali coinvolti, per i profili di propria competenza, può formulare un diniego motivato entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta, qualora il soggetto, invitato a fornire i necessari chiarimenti e integrazioni, non risulti comunque idoneo alla gestione del servizio. I pareri del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle regioni relativamente alle attività di cui alle attività commerciali connesse al trasporto ferroviario sono vincolanti. Vengono comunque fatti salvi sia quanto stabilito dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina le ragioni di esclusione di un operatore dalla partecipazione alle procedure di appalto sia la facoltà delle amministrazioni di procedere ad affidamenti diretti in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, degli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, delle organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. Nella domanda i soggetti interessati indicano le tratte ferroviarie interessate, la tipologia dei rotabili che si intende utilizzare, la frequenza delle corse e le tipologie di attività di promozione turistico-ricreativa che si intende esercitare.

Ciò premesso, ritiene che la Commissione, per quanto attiene ai propri ambiti di competenza, possa esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame, fermo restando che si riserva di valutare

eventuali rilievi e osservazioni che dovessero emergere dal dibattito. Segnala da ultimo la necessità di verificare la compatibilità del contenuto del testo all'esame con le disposizioni recate dai due provvedimenti di analoga materia, vale a dire la proposta di legge per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica, all'esame della Commissione Trasporti della Camera, nonché la proposta di legge per la realizzazione di una rete di itinerari per la mobilità dolce e per la riconversione delle linee ferroviarie dismesse, all'esame della VIII Commissione e sulla quale è stata richiesta a relazione tecnica dalla Commissione Bilancio.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel concordare con le osservazioni del relatore, ribadisce la necessità di una valutazione coordinata dei tre provvedimenti citati

dallo stesso relatore, per evitare che si verificano sovrapposizioni o incongruenze tra le disposizioni in essi contenute, rammaricandosi che non si sia ritenuto di intervenire in materia con un unico provvedimento organico. Invita pertanto il collega Zardini a coordinarsi con il deputato Busto, relatore per la proposta di legge sulla mobilità dolce, allo scopo di individuare eventuali contraddizioni, da segnalare nella proposta di parere.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), avverte che il collega Busto ha già predisposto alcune osservazioni in merito, che intende sottoporre al relatore.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	50
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 10 gennaio 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.30 alle 14.35.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-06917 Altieri: Trattamento economico del personale di Enit-Agenzia per il turismo	51
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	53
5-08241 Da Villa: Questioni inerenti la figura professionale dell'accompagnatore turistico .	51
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	55
5-08388 Arlotti: Attrazione in Italia del bacino di turisti provenienti dalla Gran Bretagna .	52
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	56
5-09724 Prodani: Attribuzione delle competenze di Enit-Agenzia nazionale del turismo al Ministero dello sviluppo economico	52
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	57
5-09770 Prodani: Trasparenza dell'amministrazione di Enit-Agenzia nazionale del turismo ...	52
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	58

INTERROGAZIONI

Martedì 10 gennaio 2017. — Presidenza del presidente **Guglielmo EPIFANI**. — Interviene la sottosegretaria di Stato ai beni e alle attività culturali e al turismo **Dorina Bianchi**.

La seduta comincia alle 14.35.

5-06917 Altieri: Trattamento economico del personale di Enit-Agenzia per il turismo.

Il sottosegretario Dorina BIANCHI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Trifone ALTIERI (Misto-CR), replicando, sottolinea preliminarmente che l'interrogazione risale al mese di novembre 2015 e che i quesiti posti si riferiscono ad una situazione del tutto diversa da quella attuale. Lamenta che i dipendenti

della vecchia agenzia transitati nella pubblica amministrazione hanno beneficiato di promozioni generalizzate con grave nocumento sia per la struttura della nuova agenzia, privata di personale formato e competente, sia per le casse dello Stato in contrasto con le rigorose misure assunte negli ultimi anni in materia di *spending review*. Auspica quindi una maggiore vigilanza da parte del MiBACT sulle attività dell'Enit. Per questi motivi si dichiara insoddisfatto della risposta.

5-08241 Da Villa: Questioni inerenti la figura professionale dell'accompagnatore turistico.

Il sottosegretario Dorina BIANCHI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Marco DA VILLA (M5S), replicando, osserva che nel tentativo meritorio di salvaguardare la figura professionale della

guida turistica le disposizioni normative recate dal decreto legislativo n. 79 del 2011 e dalla legge comunitaria 2013 hanno determinato una forte penalizzazione della professione di accompagnatore turistico che non trova più spazio nel mercato del lavoro. Sollecita pertanto l'adozione di iniziative normative volte all'introduzione di una disciplina organica su scala nazionale che consenta l'equiparazione delle attività cui sono abilitate le guide e gli accompagnatori turistici risolvendo congiuntamente le problematiche inerenti le due figure professionali.

5-08388 Arlotti: Attrazione in Italia del bacino di turisti provenienti dalla Gran Bretagna.

Il sottosegretario Dorina BIANCHI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Tiziano ARLOTTI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta, esprimendo apprezzamento per la scelta di sostituire l'attuale portale di Enit con un ecosistema digitale impostato sui *social media* e network internazionali. Sottolinea la necessità di definire più chiaramente i rapporti con i tre maggiori *tour operator* britannici che gestiscono milioni di presenze turistiche. Vi è la necessità di intercettare questi notevoli flussi turistici di cui solo il 2,5 per cento è destinato all'Italia, la quale risulta singolarmente fanalino di coda nei Paesi del bacino del Mediterraneo. Osservato che il Piano strategico del turismo che sarà a breve esaminato dalla Commissione offre soluzioni alle questioni sollevate nel suo atto ispettivo, sollecita il Governo a mettere a punto ogni possibile intervento per potenziare i rapporti con i maggiori *tour operator* britannici.

5-09724 Prodani: Attribuzione delle competenze di Enit-Agenzia nazionale del turismo al Ministero dello sviluppo economico.

Il sottosegretario Dorina BIANCHI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Aris PRODANI (Misto), replicando, ritiene condivisibile il contenuto della risposta nella parte relativa alla collaborazione tra Enit e ICE al fine di una promozione turistica unitaria del Paese. Sottolinea tuttavia che non è stata fornita risposta al secondo quesito posto nel suo atto ispettivo relativo ad una valutazione di opportunità in merito al passaggio della competenza di Enit dal MiBACT al MiSE.

5-09770 Prodani: Trasparenza dell'amministrazione di Enit-Agenzia nazionale del turismo.

Il sottosegretario Dorina BIANCHI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Aris PRODANI (Misto), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta. Evidenzia che nel complesso passaggio di Enit dalla Presidenza del Consiglio al MiBACT si sono verificati problemi contabili e di trasparenza delle procedure che auspica siano stati finalmente risolti.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, osserva che tre interrogazioni svolte nella giornata odierna riguardano l'Enit. Ricorda che dallo scorso mese di settembre è stata più volte rinviata l'audizione dei vertici di Enit che si impegna a sollecitare.

Dichiara infine concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.20.

ALLEGATO 1

5-06917 Altieri: Trattamento economico del personale di Enit-Agenzia per il turismo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione parlamentare con la quale l'On. Altieri chiede notizie in merito agli aumenti stipendiali del personale dell'ENIT, ed allo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'ENIT spettanti al Ministero.

A tale proposito si fa presente quanto segue.

Da una verifica effettuata dalla competente Direzione generale del Turismo su tutta la documentazione acquisita agli atti, è emerso che il riconoscimento del livello economico immediatamente superiore a quello di appartenenza al personale allora in servizio presso ENIT è avvenuto in esito alle procedure selettive avviate dall'allora Commissario straordinario dell'ENIT relative ai passaggi « orizzontali » all'interno di ciascuna delle tre aree di inquadramento del personale non dirigenziale.

Tale procedura è normata dallo specifico istituto contrattuale dello sviluppo economico all'interno delle aree, incluso nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di comparto – Enti pubblici non economici – i cui criteri e le cui procedure sono definiti ed integrati dai rispettivi Contratti collettivi Integrativi degli enti interessati, sia pure nel rispetto dei criteri generali fissati dallo stesso CCNL di comparto (decorrenza annuale dei passaggi, criteri oggettivi di selezione ecc..) e tenendo comunque conto dei limiti definiti dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2009 (cd. decreto Brunetta).

Al riguardo il Collegio dei Revisori dell'ENIT, allora in regime commissariale, come attestato dal verbale della seduta del 3 luglio 2015, ha provveduto a certificare,

per la parte di propria competenza, la relazione illustrativa dell'accordo relativo al Contratto collettivo Integrativo dell'Ente per il personale non dirigente delle tre aree di inquadramento per il 2015.

In quella sede il Collegio non ha mancato tuttavia di richiamare l'Ente a migliorare il metodo premiale tale da attribuire valore preponderante al merito, gratificando i risultati individuali, l'impegno e la qualità del lavoro svolto, onde evitare distribuzioni a pioggia degli incrementi retributivi. Il costo di detti passaggi orizzontali vanno a gravare sul fondo per il trattamento accessorio del personale delle aree.

A seguito della nota *Mobilità personale non dirigente ENIT* protocollo 23 febbraio 2016, n. 851, la Direzione generale del Turismo è stata informata della trasmissione da parte dell'Ente al Dipartimento della Funzione pubblica – UORCC.PA dell'elenco del personale non dirigente che ai sensi dell'articolo 16, comma 9 del decreto legge n. 83/2014 ha optato per rimanere nella Pubblica amministrazione.

L'Ente ha allegato alla suddetta nota sia l'elenco del personale che il prospetto relativo alla composizione della retribuzione individuale in godimento.

Da un raffronto con le posizioni economiche maturate dal personale al 2014 sembrerebbe che tutto il personale sia transitato alla posizione immediatamente superiore all'interno della propria area di appartenenza proprio a seguito dei suddetti passaggi orizzontali, avviati e conclusi

con provvedimenti adottati in periodo antecedente l'insediamento dei nuovi organi di gestione.

Sulla base di quanto ora esposto, la Direzione generale Turismo ha comunque chiesto chiarimenti in merito all'ENIT.

Occorre, inoltre, precisare che il personale non assegnato al nuovo Ente dal piano di riorganizzazione di cui al comma 8 dell'articolo 16 dello stesso decreto legge n. 83/2014, unitamente al personale assegnato all'Ente trasformato ma che ha esercitato il diritto di opzione di cui al comma 9 e quindi interessato alla mobilità, verrà, secondo la procedura prevista, collocato presso amministrazioni pubbliche, mantenendo l'inquadramento previdenziale di provenienza ma gli sarà applicato il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, dell'amministrazione di destinazione.

Il costo di detto collocamento sarà determinato, per la parte di spesa da accollare all'ENIT, esclusivamente dalle quote maturate di trattamento di fine servizio o di fine rapporto da trasferire una tantum alle amministrazioni di destinazione.

Al personale di nuova assunzione verrà invece applicata la disciplina contrattuale del settore privato di contrattazione collettiva individuato dall'articolo 9 dello Statuto del nuovo Ente, che contempla in media un trattamento retributivo di entità inferiore a quello in godimento al personale in servizio all'ENIT prima della trasformazione in ente pubblico economico.

Sulla scorta di quanto sopra riferito non risulta violata la clausola di salvaguardia, di cui al comma 12 dell'articolo 16 del decreto legge n. 83/2014.

ALLEGATO 2

5-08241 Da Villa: Questioni inerenti la figura professionale dell'accompagnatore turistico.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione parlamentare con la quale l'On. Da Villa chiede notizie in merito alle Guide turistiche.

In particolare egli fa riferimento, tra l'altro, alla normativa che regola l'esercizio della professione di accompagnatore e guida turistica, profili distinti tra di loro con differenti livelli di specializzazione e alla sentenza della Corte costituzionale n. 153 del 14 aprile 2006.

A tale proposito si fa presente quanto segue.

Come correttamente evidenziato dall'onorevole interrogante, l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e i titoli abilitanti, in ragione del carattere necessariamente unitario della materia, è rimessa alla competenza statale.

Allo stato attuale il Ministero è impegnato nella regolamentazione della figura di guida nazionale nell'ambito della più ampia revisione della normativa riguardante le professioni turistiche.

Pur comprendendo quanto rappresenta l'On. Da Villa in merito alle limitazioni che impediscono all'accompagnatore di assistere il gruppo durante tutto il suo percorso, allo stato attuale dei lavori non si prevede la possibilità di far confluire le distinte figure di guida turistica nazionale

e di accompagnatore in un unico profilo, tenuto conto delle specificità dei ruoli e dei diversi percorsi autorizzativi.

Al fine di pervenire all'adozione di una normativa che consenta la massima collaborazione sul territorio nazionale, il MiBACT, utilizzando lo stesso metodo partecipativo che ha consentito di redigere il Piano Strategico per il Turismo, conferma la propria volontà di un pieno coinvolgimento delle amministrazioni regionali e delle associazioni delle guide ed accompagnatori nella definizione della revisione della normativa in parola.

Da ultimo preciso che il Ministero, in attuazione di quanto previsto dalla normativa europea in materia di libera circolazione delle professioni, ed in piena collaborazione con il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, riconosce ai cittadini degli altri Stati dell'Unione la possibilità di esercitare professioni turistiche in maniera temporanea e occasionale.

La materia è oggetto di attenzione prioritaria da parte del Ministero e del Ministro. Assicuro sin d'ora la piena disponibilità a proseguire l'interlocuzione con gli organismi parlamentari ed in particolare con questa Commissione sul prosieguo delle attività.

ALLEGATO 3

5-08388 Arlotti: Attrazione in Italia del bacino di turisti provenienti dalla Gran Bretagna.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione parlamentare con la quale l'On.le Arlotti chiede se il Ministro non ritenga di adoperarsi per un'iniziativa di promozione verso l'importante bacino di turisti provenienti dalla Gran Bretagna con un'azione coordinata tramite ENIT e di mettere in atto iniziative volte a favorire la realizzazione e/o l'ampliamento delle strutture alberghiere per consentire di intercettare i flussi dei grandi tour operator, in particolare, promuovendo e sostenendo reti di imprese turistiche di prossimità che consentano di aumentare la capacità di offerta di un numero di camere adeguate a questi flussi.

Intervengo volentieri su questo tema proposta dall'On.le Arlotti per riferire che nel corso dei lavori degli Stati generali del Turismo che si sono svolti a Pietrarsa nell'aprile dello scorso anno, la Presidente Evelina Christillin ha delineato proprio la futura strategia di comunicazione che sarà messa in atto dall'ENIT: l'attuale portale verrà sostituito da un ecosistema digitale impostato sui *social network* e sulle applicazioni mobili, adattato alle fasce di età alle quali ci si rivolge.

Sarà altresì avviata una collaborazione con i motori di ricerca per promuovere l'Italia sui *social media* e network internazionali.

Per quanto riguarda la competitività delle strutture alberghiere l'offerta recettiva italiana, come è noto, è caratterizzata dalla presenza di numerose piccole e medie imprese, che costituiscono l'asse portante del settore, si tratta di aziende spesso basate sul modello di impresa di *famiglia* dove il titolare gestisce in prima persona la promozione del proprio albergo e non è interessato ad associarsi in catene o consorzi con la conseguente impossibilità di poter far fronte, contrariamente ad altri paesi europei, alle richieste dei grandi tour operator, che orientano i loro clienti verso località alternative, come Spagna, Croazia, Grecia e Turchia.

Di contro il visitatore che sceglie una struttura di piccole dimensioni, è un turista che durante il suo soggiorno vuole avvicinarsi quanto più possibile allo stile di vita italiano.

Il Ministero favorirà ogni azione finalizzata all'aggregazione delle imprese alberghiere per renderle più efficienti e competitive sul mercato internazionale, mentre per il miglioramento delle strutture si fa presente che per l'anno in corso l'agevolazione fiscale Tax credit, sarà concessa non solo per la ristrutturazione, ma anche per l'ampliamento dell'immobile sede dell'impresa alberghiera.

ALLEGATO 4

5-09724 Prodani: Attribuzione delle competenze di Enit-Agenzia nazionale del turismo al Ministero dello sviluppo economico.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione parlamentare con la quale l'On.le Prodani chiede notizie sulle forme di collaborazione tra ENIT ed ICE.

In particolare l'On. Prodani pone l'accento, tra l'altro, sull'articolo pubblicato sul sito internet www.ttgitalia.com lo scorso 4 ottobre relativo alla partnership tra Enit e Ice e chiede se « *i Ministri interrogati intendano fornire dettagli precisi e chiari sull'accordo tra Enit e Ice* »

A tale proposito vorrei far presente che il Presidente di Enit, dott.ssa Evelina Christillin e il Consigliere, dott. Fabio Lazzerini hanno avuto una serie di incontri informali con il Presidente e il Direttore generale di ICE per definire un accordo di collaborazione che i due Enti auspicano di sottoscrivere a breve.

È nelle intenzioni delle parti, attraverso l'unione e l'ottimizzazione delle rispettive risorse, realizzare un Accordo che sia innovativo rispetto alla precedente Convenzione triennale del 20 dicembre 2012 per una più ampia e migliore promozione dell'Italia sui mercati esteri.

Tali intenzioni, confermate direttamente dall'ENIT alla nostra Direzione generale Turismo, trovano ampio riscontro nella metodologia utilizzata nella redazione del Piano Strategico del Turismo,

che ha visto una stretta collaborazione interministeriale e una rinnovata connessione tra azioni che coinvolgono diversi attori pubblici, così come accade nella buone pratiche dei principali *competitor* turistici e come viene auspicato da tutti gli stakeholder della filiera produttiva e culturale.

Non vi è dubbio infatti che occorra avere la massima sinergia tra gli enti che si occupano della promozione internazionale del nostro paese, considerando la stretta connessione tra flussi turistici e fruizione del patrimonio culturale nazionale, data la vocazione sempre più forte in questo senso dell'esperienza turistica del viaggiatore contemporaneo. Le connessioni tra azioni di comunicazione che riguardano gli attrattori territoriali sono maggiormente efficaci se consentono di presentare i numerosi spunti di interesse che il nostro paese è in grado di offrire, generando opportunità nella fase di « *dreaming* e di *planning* » del viaggio.

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero dello sviluppo economico assicureranno la massima reciproca collaborazione per rafforzare sempre più le sinergie tra ENIT ed ICE, al fine della promozione unitaria del Paese.

ALLEGATO 5

5-09770 Prodani: Trasparenza dell'amministrazione di Enit-Agenzia nazionale del turismo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione parlamentare con la quale l'On. Prodani chiede notizie in merito alla assenza sul sito dell'ENIT di documenti relativi al compenso dei componenti del Consiglio di amministrazione, del regolamento organizzativo e del bilancio preventivo dell'ente.

A tale proposito si fa presente quanto segue.

I dati e gli atti richiamati nell'interrogazione in questione dall'On. Prodani, che non risultano ancora pubblicati sul sito istituzionale dell'Enit nella sezione « Amministrazione trasparente », sono tuttora oggetto di procedimenti in corso il cui iter è in via di ultimazione.

Sarà cura dell'Enit, appena definiti tali procedimenti, provvedere alla relativa pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

In particolare la determinazione dell'indennità di carica da corrispondere al Presidente e ai Consiglieri di Amministrazione dell'Enit è affidata ad un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto della normativa vigente in materia di limiti ai trattamenti economici a carico delle finanze pubbliche, decreto ancora in fase di definizione.

Per quel che concerne il Regolamento di organizzazione dell'Enit, si precisa che

il relativo testo soltanto di recente è stato trasmesso per le valutazioni di competenza al Ministero vigilante che ha tempestivamente proceduto a rimandarlo all'Ente con le osservazioni d'uopo.

Per quel che riguarda la mancata pubblicazione dei documenti contabili cui fa cenno l'interrogante, lo stesso Enit, nella persona del neo Direttore Finanziario, in una recente comunicazione alle competenti Direzioni del Ministero fa il punto della situazione sulle verifiche contabili e fiscali rese necessarie a seguito del passaggio alla nuova gestione.

Detta verifica ha portato ad una completa risistemazione di tutte le poste di bilancio secondo il nuovo sistema contabile civilistico patrimoniale che la natura del nuovo Enit esige. Adempimenti questi che hanno ritardato la predisposizione del rendiconto generale fino alla data del 7 ottobre 2015 (antecedente all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione) e la redazione del conto economico e dello stato patrimoniale dall'8 ottobre al 31 dicembre 2015. Entrambi i documenti saranno definiti quanto prima.

Sempre entro breve tempo l'ente procederà a riformulare il bilancio di previsione 2016 e avvierà il processo di budget per il 2017 e per il triennio 2017-2019.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 4135, approvato dal Senato, recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.

Rappresentanti di associazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL, UGL e CONFSAL)	59
Rappresentanti di Confindustria	59
Presidente dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL)	59

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 10 gennaio 2017.

Audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 4135, approvato dal Senato, recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.

Rappresentanti di associazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL, UGL e CONFSAL).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.05 alle 12.25.

Rappresentanti di Confindustria.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.25 alle 13.10.

Presidente dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.15 alle 13.40.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree geografiche di particolare pregio naturalistico o archeologico. Nuovo testo C. 1178 Iacono (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	60
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	63

SEDE CONSULTIVA

Martedì 10 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree geografiche di particolare pregio naturalistico o archeologico.

Nuovo testo C. 1178 Iacono.

(Parere alla IX Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Filippo FOSSATI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata, in sede consultiva, ad esprimere il prescritto parere sul nuovo testo della proposta di legge n. 1178, recante disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico.

Fa presente che la proposta di legge, che si compone di 11 articoli, è diretta, ai sensi di quanto prevede l'articolo 1, a favorire la salvaguardia e la valorizzazione delle tratte ferroviarie di particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico, comprensive dei tracciati ferroviari, delle stazioni e delle relative opere d'arte e pertinenze, nonché dei rotabili storici e turistici abilitati a percorrerle.

L'articolo 2 individua le modalità secondo le quali sono definite le tratte ferroviarie ad uso turistico (proposta delle regioni e decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni). Le tratte ferroviarie che possono essere classificate ad uso turistico sono esclusivamente quelle dismesse e sospese, non essendo quindi consentito classificare come tratta ad uso turistico una tratta ferroviaria aperta al traffico commerciale.

L'articolo 3 prevede la registrazione dei rotabili storici e turistici individuandone le caratteristiche mentre l'articolo 4 precisa che le tratte ferroviarie ad uso turistico restano nella disponibilità dei soggetti proprietari o concessionari, che sono respon-

sabili del mantenimento in esercizio, nonché della manutenzione, della funzionalità e della sicurezza delle medesime infrastrutture.

L'articolo 5 ha ad oggetto la gestione del servizio, stabilendo al riguardo alcuni principi fondamentali. In primo luogo, la gestione dei servizi di trasporto sulle ferrovie turistiche può essere esercitata esclusivamente dai soggetti proprietari delle infrastrutture, dai soggetti concessionari oppure dalle imprese ferroviarie. Diversamente, la gestione delle attività commerciali connesse al servizio di trasporto sulle ferrovie turistiche, ivi compresi l'allestimento di spazi museali e le iniziative di promozione turistico-ricreativa, sia a bordo che nelle stazioni, può essere esercitata dai soggetti pubblici o privati. Al riguardo, fa presente che il testo originario della proposta di legge prevedeva che gli enti gestori, per quanto di loro competenza, garantissero l'accessibilità ai mezzi ed alle strutture anche all'utenza turistica con disabilità fisica, psichica o sensoriale, provvedendo alla rimozione delle barriere architettoniche e prevedendo tutti gli ausili per consentire l'accesso fisico dei soggetti con disabilità (*ex* articolo 3, comma 5). Rileva quindi che la presenza di tale disposizione, ora venuta meno, costituiva la ragione dell'assegnazione del provvedimento, in sede consultiva, alla Commissione Affari sociali.

Per quanto riguarda le altre disposizioni, fa presente che non si ravvisano aspetti attinenti alle materie di competenza della XII Commissione. In particolare, l'articolo 6 concerne la circolazione dei rotabili storici e turistici e dei rotabili normali sulle tratte ferroviarie ad uso turistico e la definizione dei livelli di sicurezza ferroviaria. È attribuita all'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria la definizione dei livelli di sicurezza che, in relazione alle caratteristiche della tratta ferroviaria, dei rotabili e del servizio di trasporto, devono essere garantiti, indicando un elenco di possibili misure compensative o mitigative del rischio.

L'articolo 7 concerne la circolazione dei rotabili storici e turistici su tratte

diverse quelle destinate ad uso turistico mentre l'articolo 8 stabilisce che le associazioni e le organizzazioni di volontariato con specifica esperienza e competenza nei settori ferroviario, turistico, culturale e ambientale, sulla base di apposite convenzioni con i gestori delle attività commerciali e turistiche, possano essere coinvolte nella gestione di servizi accessori e complementari alla circolazione dei rotabili. Le convenzioni possono anche prevedere la partecipazione delle citate associazioni e organizzazioni a percorsi formativi organizzati sia dalle imprese che curano le iniziative turistiche che dalle imprese ferroviarie.

L'articolo 9 prevede che il gestore del servizio di trasporto assicuri l'integrazione delle iniziative turistico-ricreative connesse al servizio con le attività di promozione e valorizzazione del territorio svolte dagli enti locali interessati. L'articolo 10 disciplina la circolazione dei veicoli a pedalata naturale o assistita a condizione che tali mezzi siano in possesso dei requisiti tecnici definiti dalle norme UNI sulle linee ferroviarie dismesse e sospese.

L'articolo 11, infine, individua in via transitoria alcune tratte come ferrovie turistiche.

Osserva in conclusione che sarebbe opportuno, nell'ambito del parere che la Commissione si appresta ad esprimere, sottoporre alla valutazione della Commissione di merito la richiesta di ripristinare nel testo del provvedimento le disposizioni volte a consentire che le ferrovie turistiche siano rese fruibili alle persone con disabilità.

Elena CARNEVALI (PD) concorda con le conclusioni del relatore, osservando che un atteggiamento diverso da parte della Commissione risulterebbe contraddittorio con quanto costantemente affermato in passato e con le previsioni contenute nel Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità.

Paola BINETTI (Misto-UDC), pur valutando doveroso l'obiettivo suggerito dal

relatore, osserva tuttavia che il reinserimento della disposizione soppressa potrebbe causare diverse difficoltà per gli operatori interessati, atteso che gli interventi richiesti potrebbero comportare notevoli costi di adeguamento di infrastrutture datate ed attualmente in disuso. Propone pertanto di formulare il parere in modo da contemperare i diritti delle persone con disabilità con le esigenze connesse alla gestione del servizio, che cambiano sulla base delle specifiche situazioni concrete.

Giulia DI VITA (M5S), nel condividere le considerazioni svolte dal relatore e dalla deputata Carnevali, suggerisce di preve-

dere un esplicito riferimento nel parere al Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità.

Filippo FOSSATI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione che tiene conto dei rilievi da lui stesso formulati in fase di svolgimento della relazione nonché delle diverse istanze emerse dal dibattito (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO

**Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree geografiche di particolare pregio naturalistico o archeologico.
Nuovo testo C. 1178 Iacono.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 1178 Iacono, recante: « Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico »;

evidenziato che nel testo originario della proposta di legge in esame era prevista una disposizione (*ex* articolo 3, comma 5), che non compare nel testo risultante dagli emendamenti approvati presso la Commissione di merito, in base alla quale gli enti gestori, per quanto di loro competenza, sarebbero stati tenuti a garantire l'accessibilità ai mezzi ed alle strutture anche all'utenza turistica con disabilità fisica, psichica o sensoriale, provvedendo alla rimozione delle barriere

architettoniche e prevedendo tutti gli ausili per consentire l'accesso fisico dei soggetti con disabilità,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di reinserire nel testo del provvedimento la suddetta disposizione espunta, al fine di garantire, attraverso le diverse modalità attuative richieste dalle specifiche situazioni, l'accessibilità ai mezzi ed alle strutture anche all'utenza turistica con disabilità fisica, psichica o sensoriale, in linea con quanto previsto dal Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00848 e 7-00849 Zaccagnini, 7-00870 Taricco, 7-00882 Lupo e 7-01059 Parentela: Misure di contrasto alla diffusione di fitopatie (<i>Seguito discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione 8-00212</i>).	
7-01154 Russo: Misure di contrasto alla diffusione di fitopatie (<i>Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione 8-00212</i>).	64
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di risoluzione unitaria presentata dal deputato Taricco</i>)	66
ALLEGATO 2 (<i>Proposta approvata dalla Commissione</i>)	72

RISOLUZIONI

Martedì 10 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.05.

7-00848 e 7-00849 Zaccagnini, 7-00870 Taricco, 7-00882 Lupo e 7-01059 Parentela: Misure di contrasto alla diffusione di fitopatie.

(Seguito discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione 8-00212).

7-01154 Russo: Misure di contrasto alla diffusione di fitopatie.

(Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione 8-00212).

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovi-

sivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che la Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni 7-00848 e 7-00849 Zaccagnini, 7-00870 Taricco, 7-00882 Lupo e 7-01059 Parentela, rinviata, da ultimo, nella seduta del 14 settembre 2016, e comunica che – come peraltro anticipato nella riunione dell'Ufficio di presidenza della Commissione del 20 dicembre scorso – è stata presentata la risoluzione Russo n. 7-01154, che verte sullo stesso argomento. Pertanto, se non vi sono obiezioni, tale risoluzione sarà trattata congiuntamente alle altre.

La Commissione concorda.

Avverte infine che è in distribuzione una proposta di risoluzione unitaria, predisposta dal deputato Taricco, che è già stata inviata per le vie brevi ai componenti la Commissione (*vedi allegato 1*).

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) esprime apprezzamento per i contenuti della proposta di risoluzione unitaria pre-

sentata nella quale trovano ospitalità anche gli elementi di novità della risoluzione n. 7-01154 Russo da ultimo presentata.

Paolo PARENTELA (M5S) propone alcune limitate modifiche al dispositivo della proposta di risoluzione unitaria, della quale condivide i contenuti. In particolare, propone di specificare, al secondo capoverso, che le attività della Cabina di regia consistano anche nell'attività di contrasto agli organismi nocivi già da tempo insediati sui nostri territori; propone altresì di introdurre due nuovi capoversi volti, rispettivamente, ad impegnare il Governo ad istituire un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale e a valutare la possibilità di razionalizzare i punti di accesso merci sul territorio nazionale, favorendo la specializzazione degli organi di controllo.

Mino TARICCO (PD) ritiene condivisibili le proposte di integrazione del deputato Parentela che sono volte, da un lato, a specificare, nel dispositivo, aspetti già contenuti nelle premesse e, con riferimento alla razionalizzazione dei punti di accesso, a recepire indicazioni emerse in sede di audizioni.

Il Sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime apprezzamento per il lavoro di sintesi svolto dalla Commissione, che ha fatto tesoro anche degli elementi conoscitivi acquisiti con le audizioni. Nell'esprimere conclusivamente il parere del Governo sulla proposta di risoluzione unitaria presentata, come integrata nel corso della seduta, dichiara l'orientamento favorevole del Governo su tutte le premesse, il parere favorevole sul primo impegno e sul secondo impegno della parte dispositiva purché le parole: « ad istituire presso il Servizio Fitosanitario Centrale un fondo di emergenza » siano sostituite con le seguenti: « a valutare ogni iniziativa utile alla

istituzione presso il Servizio Fitosanitario Centrale di un fondo di emergenza ».

Esprime poi parere favorevole sul terzo, quarto, quinto, sesto e settimo capoverso, nonché sull'ottavo, purché dopo le parole « ad assumere iniziative » siano aggiunte le seguenti: « , nei limiti della normativa unionale, ». Esprime infine parere favorevole sui capoversi nono e decimo.

Riccardo GALLO (FI-PdL) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla risoluzione unitaria in discussione.

Adriano ZACCAGNINI (Misto) dichiara il suo voto favorevole sulla risoluzione unitaria all'esame della Commissione, sottolineando al contempo la necessità di avviare un ragionamento di più ampio respiro sul tema delle fitopatie. Allo scopo di limitare il fenomeno, si tratta infatti di valutare l'opportunità di porre in campo anche iniziative di tipo protezionistico, ritenendo insufficienti risposte sull'onda dell'emergenza.

Massimo FIORIO (PD), dichiarando il voto favorevole del suo gruppo, si congratula per il lavoro svolto dalla Commissione e sottolinea l'importanza degli elementi conoscitivi acquisiti nel corso delle audizioni e, in particolare, di quella dei rappresentanti della Conferenza Stato-regioni.

Paolo PARENTELA (M5S) apprezza i contenuti della risoluzione unitaria, che tiene conto dei profili più significativi della risoluzione a sua prima firma e di quella presentata dalla collega Lupo, dichiara il voto favorevole del suo gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la risoluzione 8-00212 (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 14.35.

ALLEGATO 1

**Risoluzioni 7-00848 e 7-00849 Zaccagnini, 7-00870 Taricco, 7-00882
Lupo, 7-01059 Parentela e 7-01154 Russo: Misure di contrasto alla
diffusione di fitopatie.**

**PROPOSTA DI RISOLUZIONE UNITARIA
PRESENTATA DAL DEPUTATO TARICCO**

La XIII Commissione,

premesso che:

la *Popilia japonica* è un coleottero parassita originario del Giappone, lungo circa 12 millimetri, con torace verde dorato, quest'insetto per i gravi danni che può arrecare è inserito tra gli organismi da quarantena compresi nell'allegato A, Parte II, della direttiva del Consiglio dell'8 maggio 2000 n. 2000/29/CE e nella lista A2 dell'EPPO, di cui è vietata l'introduzione e la diffusione nel territorio dell'Unione europea;

si tratta di una specie estremamente polifaga, segnalata negli Stati Uniti su circa 300 specie vegetali e considerata dannosa su oltre 100 piante, sia spontanee che coltivate, comprendenti alberi da frutto (pomacee, drupacee), vite, nocciolo, piccoli frutti, essenze forestali (tiglio, noce nero, acero, faggio, betulla, ontano), colture di pieno campo (mais, soia, erba medica), ortive (ad esempio, pomodoro, fagiolo, asparago, zucchini) e ornamentali (ad esempio rosa, dalia);

il danno causato dai soggetti adulti è costituito da erosioni più o meno intense a carico delle foglie (sono risparmiati in genere le nervature), dei fiori e anche dei frutti. Le larve invece, nutrendosi a spese delle radici, preferibilmente di graminacee, in presenza di infestazioni elevate risultano particolarmente nocive ai tappeti erbosi (es. campi da golf, giardini) e ai prati e pascoli, sia per la comparsa di

estese aree di vegetazione che ingialliscono per poi seccare, sia per i danni provocati dalle escavazioni di talpe e uccelli che si nutrono delle larve nel terreno;

nel corso del 2014 la presenza di *Popilia japonica* è stata accertata per la prima volta in Italia ed in particolare in Lombardia dove è stata rinvenuta e identificata nel mese di luglio lungo il Naviglio Vecchio a Turbigo, nel territorio del Parco del Ticino, e in Piemonte, nel comune di Bellinzago Novarese, lungo la sponda piemontese del Ticino;

nel corso del 2015 le attività di monitoraggio attivate sia dalla regione Lombardia, che dalla regione Piemonte hanno evidenziato una crescita esponenziale delle popolazioni, infatti le catture nel corso del 2015 hanno riguardato, in Lombardia, circa 1 milione di insetti, in Piemonte circa 10 milioni, inoltre, si è registrata una forte presenza di larve nei terreni campionati in Piemonte. L'area interessata dalla presenza dell'insetto è cresciuta in modo significativo in entrambe le regioni;

il rischio di allargamento dell'areale di insediamento del parassita potrebbe comportare gravi rischi per l'agricoltura, con prevedibile diffusione dei danni alle coltivazioni e alla flora spontanea e gravi conseguenze per le aziende vivaistiche delle zone infestate, in quanto potrebbero essere soggette a misure di blocco della commercializzazione;

anche a livello nazionale potrebbero verificarsi ricadute molto negative, malgrado l'impegno finora profuso dai servizi fitosanitari regionali e delle province autonome in quanto non è possibile escludere il rischio di diffusione del coleottero nel resto della Unione europea;

alla già critica situazione determinata dalla presenza della *Popilia Japonica*, è stata segnalata la comparsa, in un'area compresa tra le province di Reggio Emilia, Modena e Bologna, di un altro insetto di origine asiatica, ovvero la cimice *Halyomorpha halys*, dalla quale nessuna coltura potrebbe essere immune, originaria dell'Asia orientale che sta diventando l'ennesima emergenza fitosanitaria per l'agricoltura italiana;

il Piemonte, insieme all'Emilia-Romagna, regioni a fortissima vocazione frutticola, potrebbero essere tra le prime regioni a riscontrare una presenza preoccupante della succitata cimice in quantità tali da rappresentare una grandissima preoccupazione: individuata nell'agosto 2013 in pescheti, in questi ultimi due anni la popolazione non ha fatto che aumentare, estendendosi sul territorio e ampliando i danni a moltissime colture, oltre a frutta fresca e secca, l'insetto colpisce infatti ortaggi e seminativi, dal mais alla soia;

inizialmente, questa specie aliena non ha provocato problemi particolari ad esclusione del disturbo arrecato alla popolazione per la tendenza degli adulti a riunirsi, per svernare, in gruppi consistenti all'interno di abitazioni e di altri fabbricati;

tuttavia, dopo soli due anni dalla comparsa di questo fitofago – caratterizzato da una notevole polifagia, dalla mancanza, nel nostro ambiente, di efficaci antagonisti naturali e da una grande resistenza nei confronti dei metodi di lotta attualmente consentiti sono stati riscontrati danni significativi, rappresentati da malformazioni dei frutti provocati dalle punture, su diverse colture ed in particolare sul pero;

nel corso della campagna frutticola 2015 in alcune aziende emiliano-romagnole l'incidenza di pere malformate, e quindi non commercializzabili sul mercato del fresco, ha raggiunto il 50 per cento della produzione totale;

la *Halyomorpha halys* sta inoltre evidenziando una elevatissima capacità di adattamento al nostro ambiente testimoniata anche dalla forte tendenza all'espansione in nuovi territori, quali il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia;

alla luce di queste evidenze è altamente probabile, entro un periodo di tempo limitato, una diffusione dei danni anche a carico di altre colture di fondamentale importanza per la nostra ortofrutticoltura quali pesco, melo, susino, albicocco, vite, pomodoro da industria, unitamente all'estensione dei danni alle regioni confinanti dove la cimice è già stata segnalata;

il Comitato fitosanitario nazionale, nella seduta del 28 settembre 2015, ha preso atto dei livelli di dannosità e di pericolosità dovuti allo sviluppo di questo insetto ed espresso, in modo unanime, il proprio parere favorevole affinché siano rafforzati il coordinamento delle informazioni tra le regioni interessate a questa emergenza fitopatologica e sia dato sostegno e collaborazione ai programmi di studio intrapresi;

alla luce di queste considerazioni è assolutamente necessario che tutte le componenti del sistema agricolo italiano pongano in essere specifiche iniziative per bloccare la diffusione di queste specie aliene e per individuare e sviluppare sul piano operativo strategie di lotta in grado di contenere entro limiti sostenibili – con riferimento sia alla salvaguardia dell'ambiente, della salute degli agricoltori e dei consumatori sia agli aspetti sociali ed economici – la presenza di *Popilia japonica* e di *Halyomorpha halys* nel nostro ecosistema;

i coltivatori sono molto preoccupati dalla globalizzazione dei parassiti, in

quanto si trovano a fare i conti con specie originarie dell'Asia o delle Americhe, per le quali il nostro ambiente non è preparato e non ha predatori naturali;

è fondamentale trovare un antagonista naturale, così come si è fatto con l'insetto parassitoide *Torymus* contro il cinipide galligeno del castagno, per tentare di ricostruire un equilibrio ecologico;

è necessario, inoltre, che la ricerca e la sperimentazione di nuove tecniche di monitoraggio e di prevenzione ad ampio raggio, tutelino i territori da queste nuove specie aggressive di parassiti, in tempi utili ad evitare la propagazione e a preservare raccolti e frutti;

nella malaugurata ipotesi, infatti, che l'agricoltura italiana debba perdere questa sfida verrebbe ulteriormente compromessa la credibilità del sistema fitosanitario italiano nei confronti della Commissione europea, degli Stati membri e dei Paesi terzi che importano i nostri prodotti vegetali, credibilità già messa a dura prova dalle recenti emergenze fitosanitarie;

ricordato altresì che ulteriori esempi di presenza di specie invasive, che hanno causato ingentissimi danni ai sistemi agricoli e ai servizi economici collegati, sono i focolai di *Aethina tumida* in Calabria e Sicilia, di *Xylella fastidiosa* in Puglia, di *Anoplophora* spp. in Lombardia e di *Rhynchophorus ferrugineus* in tutto il Sud Italia;

nel corso del 2015, è stata poi rilevata la presenza della cocciniglia *Toumeyella parvicornis* (Cockerell) su pino domestico (*Pinus pinea* L.) in alcuni territori ricadenti nella provincia di Napoli, e, in particolare, nello spazio della struttura ex ONPI in Torre del Greco;

ogni anno si verificano introduzioni di specie aliene che infestano molte colture, quali il pomodoro, il nocciolo, le castagne e l'olivo – da anni attaccato dalla famigerata *bactrocera oleae*, meglio nota come mosca olearia – gli agrumi – attaccati dalla *Tristeza*, che in Sicilia ha già « indebolito » oltre il 30 per cento delle

piante – i piccoli frutti – danneggiati dal moscerino *Drosophila suzukii* che ha provocato molti danni in Alto Adige – e, nonostante le norme e le procedure esistenti per evitarne l'introduzione e la diffusione e i numerosi controlli, è evidente che il problema è estremamente complesso e di difficile soluzione;

le api italiane sono minacciate da virus, parassiti e predatori, molti dei quali importati come la vespa velutina e il coleottero sudafricano *Aethina tumida* Murray, localizzato per ora in Calabria e in Sicilia, le cui larve si nutrono di miele di cui ne alterano irreversibilmente le caratteristiche organolettiche. Risultano distrutte, secondo i dati aggiornati all'agosto 2015, in ottemperanza dell'ordinanza regionale, oltre 3.000 famiglie di api e la flessione dei volumi del miele prodotto è stata una diretta conseguenza;

inoltre, a partire dal 2008, si è assistito alla diffusione della batteriosi dell'actinidia, una malattia ad elevato rischio fitosanitario causata dal batterio *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyum & Goto (di seguito denominato PSA), che ha provocato danni gravissimi alla coltura dei kiwi in tutto il territorio nazionale, centinaia di migliaia di piante nel Lazio e nel Piemonte, complice anche la mancanza di efficaci mezzi di cura;

neanche i filari di vite italiani sono passati indenni da questo stillicidio e diversi viticoltori hanno dovuto fronteggiare le conseguenze della infestazione da *Perozpora* (che rappresenta un genere di funghi microscopici che ha interessato l'80 per cento dei vigneti, con gravissimi danni anche alle colture olivicole e cerealicole);

gli allevatori italiani di ovini stanno subendo dei danni gravissimi, con perdite di migliaia di capi (sia per morte naturale che per necessario abbattimento) per colpa della febbre catarrale, meglio nota come « *blue tongue* » o « lingua blu », malattia infettiva che colpisce i ruminanti, in particolare gli ovini, compromettendone gravemente, e spesso in maniera irrepara-

bile, la salute, a causa di gravi lesioni a carico della mucosa oronasale con la comparsa di febbre elevata;

il nostro Paese non ha riportato particolare successo nel contrastare il *Rynchophorus ferrugineus* 8 punteruolo rosso), che ha praticamente decimato la popolazione di palme (soprattutto *Phoenix canariensis*, *Phoenix dactylifera* e *Phoenix robeleinii*) e si teme che la stessa sorte possa toccare al *Ficus carica* (Fico comune) a causa del coleottero curculionide, chiamato *Aclees cribratus* Gyllenhal, presumibilmente di origine asiatica, oggi riscontrato, oltre che in Toscana, anche in Lazio e Liguria e sul quale, se si esclude qualche pubblicazione scientifica nel 2007-2008 (Ciampolini et al., 2007, 2008), non si hanno informazioni esaustive e complete sulla biologia e difesa;

le specie invasive non riguardano solo il territorio nazionale, ma l'intera area unionale e pertanto i rischi e i timori associati alla loro presenza rappresentano una sfida che valica i confini e riguarda tutta l'Unione europea;

l'inventario DAISIE ha individuato nel 2015 oltre 12 mila specie alloctone presenti in Europa e di queste almeno il 15 per cento è considerato fortemente dannoso per la biodiversità;

ricordato al riguardo che l'articolo 22 (disposizioni complementari), lettera b) della direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e successive modifiche e integrazioni, indica peraltro chiaramente che gli Stati membri « controllano che l'introduzione intenzionale nell'ambiente naturale di una specie non locale del proprio territorio sia disciplinata in modo da non arrecare alcun pregiudizio agli habitat naturali nella loro area di ripartizione naturale né alla fauna e alla flora selvatiche locali, e, qualora lo ritengano necessario, vietano siffatta introduzione »;

rammentato tuttavia che il legislatore italiano, nel recepimento di tale di-

rettiva, con decreto del Presidente della Repubblica » 8 settembre 1997, n. 357, aggiornato e coordinato con il decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003 n. 120, « Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche », non ha previsto alcuna possibilità di deroga e non ha delineato nessun percorso autorizzativo, bloccando di fatto ogni intervento di lotta biologica con utilizzo di antagonisti naturali introdotti da altri areali. L'articolo 12 (Introduzioni e reintroduzioni) del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 è infatti formulato al comma 3 nella seguente maniera « Sono vietate la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone », dove per introduzione si deve intendere la « immissione di un esemplare animale o vegetale in un territorio posto al di fuori della sua area di distribuzione naturale » e per « non autoctona » si deve intendere una « popolazione o specie non facente arte originariamente della fauna indigena italiana » (articolo 2, così come sostituito 12 marzo 2003, n. 120);

ricordato altresì che al fine di salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali è stata adottata la strategia europea 2008-2014 per la conservazione delle piante, che, insieme alla cosiddetta direttiva Habitat costituisce il cuore della politica europea in materia di conservazione della biodiversità;

richiamato il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive che introduce, tra l'altro, l'obbligo per la Commissione di tenere un elenco delle specie invasive di rilevanza unionale e di aggiornarlo periodicamente anche in base alle prove scientifiche disponibili e a prevedere un'adeguata valutazione dei rischi, precise norme in materia di restrizioni e

di autorizzazioni oltre che disposizioni in materia di rilevamento ed eradicazione rapida;

richiamato altresì il regolamento 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante (che diventerà applicabile a decorrere dal 14 dicembre 2019), che ridisegna la strategia di contrasto alle fitopatie, modificando i precedenti regolamenti e sostituendo alcune direttive in materia, e che delinea un regime fondato su un sistema di prevenzione – anche attraverso la lotta contro il rischio di invasione, mediante l'introduzione del certificato fitosanitario e del passaporto delle piante – e di controllo;

impegna il Governo:

ad avviare tutte le iniziative necessarie per gestire le emergenze fitosanitarie esposte in premessa – compresa l'adozione la dove possibile di misure di quarantena nel caso di rinvenimento di fitopatie o parassiti particolarmente aggressivi – che, stante il potenziale di crescita manifestato, l'estrema adattabilità degli insetti agli ambienti infestati e l'elevato numero di specie vegetali attaccabili rischiano di provocare gravi danni alle produzioni agricole ed alle attività vivaistiche, ed in particolare:

ad istituire presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una Cabina di regia con il compito di coordinare le attività del Servizio Fitosanitario Nazionale con tutti i soggetti istituzionali coinvolti per affrontare le emergenze fitosanitarie, prevenire l'introduzione e la diffusione di nuovi organismi nocivi, al fine di evitare danni economici all'agricoltura nonché ad istituire presso il Servizio Fitosanitario Centrale un fondo di emergenza, per le attività di prevenzione e contrasto ai parassiti e alle fitopatie, realizzate anche in collaborazione con regioni e province autonome, Crea, Università ed altri soggetti pubblici con finalità analoghe, nonché con il coinvolgimento delle aziende agricole del territorio, attivabile dalla Cabina di regia;

ad assumere iniziative volte a prevedere un sostegno finanziario per il risarcimento dei danni alle imprese agricole, vivaistiche e zootecniche oggetto di provvedimenti fitosanitari obbligatori da parte delle regioni e delle province autonome, avvalendosi degli strumenti ritenuti più opportuni quali forme di credito specializzato, supportati dagli strumenti pubblici a disposizione (ISMEA);

a raccordarsi con la Commissione europea per prevenire l'adozione di misure di emergenza eccessivamente penalizzanti per i territori coinvolti e per attivare specifici piani di lotta che possano beneficiare del finanziamento comunitario;

ad assumere iniziative per prevedere e sostenere a livello europeo, nazionale e regionale l'adozione di misure straordinarie che agiscano su diversi piani: dal potenziamento della ricerca alla diffusione di tecniche di difesa adeguate, dal maggior controllo internazionale sugli scambi, al miglioramento della capacità di intervento nelle fasi di emergenza, fino al potenziamento degli strumenti di risarcimento;

ad assumere iniziative per vietare e/o limitare sostanzialmente l'immissione nel territorio italiano da aree extraUE di prodotti che maggiormente hanno evidenziato essere causa dell'introduzione di parassiti e fitopatie (compresi legna da ardere, vegetali e talee – peraltro ampiamente prodotti in Italia dal settore vivaistico – e prodotti apistici);

ad assumere iniziative per implementare, sia sotto il profilo finanziario che tecnico-organizzativo, i programmi di ricerca sulle specie invasive indicate in premessa, attualmente in corso per approfondire la conoscenza del ciclo biologico di queste specie alloctone e condividere le strategie di lotta disponibili per contenerne la diffusione, anche con l'obiettivo di fornire alle imprese agricole e zootecniche che hanno subito danni nel 2015 le necessarie indicazioni operative per la prossima campagna produttiva;

ad assumere iniziative per individuare e sperimentare efficaci metodi di controllo alternativi o di integrazione all'utilizzo di prodotti chimici per gestire la fase successiva alla comparsa ed all'inse-diamento degli insetti, con particolare riferimento alla possibilità di testare – nel completo rispetto di tutte le cautele necessarie per evitare la diffusione di specie aliene difficilmente controllabili e potenzialmente dannose – l'efficacia dell'introduzione anche nel nostro ambiente di antagonisti naturali ai parassiti in que-

stione, secondo modelli di intervento che, come nel caso della lotta alla vespa cinese del castagno, stanno fornendo risultati particolarmente incoraggianti, a tal fine provvedendo a rivedere urgentemente il quadro normativo vigente anche accelerando l'*iter* di esame presso la Conferenza Unificata di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifica dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997.

ALLEGATO 2

Risoluzioni 7-00848 e 7-00849 Zaccagnini, 7-00870 Taricco, 7-00882 Lupo, 7-01059 Parentela e 7-01154 Russo: Misure di contrasto alla diffusione di fitopatie.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione,
premessò che:

la *Popilia japonica* è un coleottero parassita originario del Giappone, lungo circa 12 millimetri, con torace verde dorato, quest'insetto per i gravi danni che può arrecare è inserito tra gli organismi da quarantena compresi nell'allegato A, Parte II, della direttiva del Consiglio dell'8 maggio 2000 n. 2000/29/CE e nella lista A2 dell'EPPO, di cui è vietata l'introduzione e la diffusione nel territorio dell'Unione europea;

si tratta di una specie estremamente polifaga, segnalata negli Stati Uniti su circa 300 specie vegetali e considerata dannosa su oltre 100 piante, sia spontanee che coltivate, comprendenti alberi da frutto (pomacee, drupacee), vite, nocciolo, piccoli frutti, essenze forestali (tiglio, noce nero, acero, faggio, betulla, ontano), colture di pieno campo (mais, soia, erba medica), ortive (ad esempio, pomodoro, fagiolo, asparago, zucchini) e ornamentali (ad esempio rosa, dalia);

il danno causato dai soggetti adulti è costituito da erosioni più o meno intense a carico delle foglie (sono risparmiati in genere le nervature), dei fiori e anche dei frutti. Le larve invece, nutrendosi a spese delle radici, preferibilmente di graminacee, in presenza di infestazioni elevate risultano particolarmente nocive ai tappeti erbosi (es. campi da golf, giardini) e ai prati e pascoli, sia per la comparsa di estese aree di vegetazione che ingialliscono

per poi seccare, sia per i danni provocati dalle escavazioni di talpe e uccelli che si nutrono delle larve nel terreno;

nel corso del 2014 la presenza di *Popilia japonica* è stata accertata per la prima volta in Italia ed in particolare in Lombardia dove è stata rinvenuta e identificata nel mese di luglio lungo il Naviglio Vecchio a Turbigo, nel territorio del Parco del Ticino, e in Piemonte, nel comune di Bellinzago Novarese, lungo la sponda piemontese del Ticino;

nel corso del 2015 le attività di monitoraggio attivate sia dalla regione Lombardia, che dalla regione Piemonte hanno evidenziato una crescita esponenziale delle popolazioni, infatti le catture nel corso del 2015 hanno riguardato, in Lombardia, circa 1 milione di insetti, in Piemonte circa 10 milioni, inoltre, si è registrata una forte presenza di larve nei terreni campionati in Piemonte. L'area interessata dalla presenza dell'insetto è cresciuta in modo significativo in entrambe le regioni;

il rischio di allargamento dell'areale di insediamento del parassita potrebbe comportare gravi rischi per l'agricoltura, con prevedibile diffusione dei danni alle coltivazioni e alla flora spontanea e gravi conseguenze per le aziende vivaistiche delle zone infestate, in quanto potrebbero essere soggette a misure di blocco della commercializzazione;

anche a livello nazionale potrebbero verificarsi ricadute molto negative,

malgrado l'impegno finora profuso dai servizi fitosanitari regionali e delle province autonome in quanto non è possibile escludere il rischio di diffusione del coleottero nel resto della Unione europea;

alla già critica situazione determinata dalla presenza della *Popilia Japonica*, è stata segnalata la comparsa, in un'area compresa tra le province di Reggio Emilia, Modena e Bologna, di un altro insetto di origine asiatica, ovvero la cimice *Halyomorpha halys*, dalla quale nessuna coltura parrebbe essere immune, originaria dell'Asia orientale che sta diventando l'ennesima emergenza fitosanitaria per l'agricoltura italiana;

il Piemonte, insieme all'Emilia-Romagna, regioni a fortissima vocazione frutticola, parrebbero essere tra le prime regioni a riscontrare una presenza preoccupante della succitata cimice in quantità tali da rappresentare una grandissima preoccupazione: individuata nell'agosto 2013 in pescheti, in questi ultimi due anni la popolazione non ha fatto che aumentare, estendendosi sul territorio e ampliando i danni a moltissime colture, oltre a frutta fresca e secca, l'insetto colpisce infatti ortaggi e seminativi, dal mais alla soia;

inizialmente, questa specie aliena non ha provocato problemi particolari ad esclusione del disturbo arrecato alla popolazione per la tendenza degli adulti a riunirsi, per svernare, in gruppi consistenti all'interno di abitazioni e di altri fabbricati;

tuttavia, dopo soli due anni dalla comparsa di questo fitofago – caratterizzato da una notevole polifagia, dalla mancanza, nel nostro ambiente, di efficaci antagonisti naturali e da una grande resistenza nei confronti dei metodi di lotta attualmente consentiti sono stati riscontrati danni significativi, rappresentati da malformazioni dei frutti provocati dalle punture, su diverse colture ed in particolare sul pero;

nel corso della campagna frutticola 2015 in alcune aziende emiliano-roma-

gnole l'incidenza di pere malformate, e quindi non commercializzabili sul mercato del fresco, ha raggiunto il 50 per cento della produzione totale;

la *Halyomorpha halys* sta inoltre evidenziando una elevatissima capacità di adattamento al nostro ambiente testimoniata anche dalla forte tendenza all'espansione in nuovi territori, quali il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia;

alla luce di queste evidenze è altamente probabile, entro un periodo di tempo limitato, una diffusione dei danni anche a carico di altre colture di fondamentale importanza per la nostra ortofrutticoltura quali pesco, melo, susino, albicocco, vite, pomodoro da industria, unitamente all'estensione dei danni alle regioni confinanti dove la cimice è già stata segnalata;

il Comitato fitosanitario nazionale, nella seduta del 28 settembre 2015, ha preso atto dei livelli di dannosità e di pericolosità dovuti allo sviluppo di questo insetto ed espresso, in modo unanime, il proprio parere favorevole affinché siano rafforzati il coordinamento delle informazioni tra le regioni interessate a questa emergenza fitopatologica e sia dato sostegno e collaborazione ai programmi di studio intrapresi;

alla luce di queste considerazioni è assolutamente necessario che tutte le componenti del sistema agricolo italiano pongano in essere specifiche iniziative per bloccare la diffusione di queste specie aliene e per individuare e sviluppare sul piano operativo strategie di lotta in grado di contenere entro limiti sostenibili – con riferimento sia alla salvaguardia dell'ambiente, della salute degli agricoltori e dei consumatori sia agli aspetti sociali ed economici – la presenza di *Popilia japonica* e di *Halyomorpha halys* nel nostro ecosistema;

i coltivatori sono molto preoccupati dalla globalizzazione dei parassiti, in quanto si trovano a fare i conti con specie

originarie dell'Asia o delle Americhe, per le quali il nostro ambiente non è preparato e non ha predatori naturali;

è fondamentale trovare un antagonista naturale, così come si è fatto con l'insetto parassitoide *Torymus* contro il cinipide galligeno del castagno, per tentare di ricostruire un equilibrio ecologico;

è necessario, inoltre, che la ricerca e la sperimentazione di nuove tecniche di monitoraggio e di prevenzione ad ampio raggio, tutelino i territori da queste nuove specie aggressive di parassiti, in tempi utili ad evitare la propagazione e a preservare raccolti e frutti;

nella malaugurata ipotesi, infatti, che l'agricoltura italiana debba perdere questa sfida verrebbe ulteriormente compromessa la credibilità del sistema fitosanitario italiano nei confronti della Commissione europea, degli Stati membri e dei Paesi terzi che importano i nostri prodotti vegetali, credibilità già messa a dura prova dalle recenti emergenze fitosanitarie;

ricordato altresì che ulteriori esempi di presenza di specie invasive, che hanno causato ingentissimi danni ai sistemi agricoli e ai servizi economici collegati, sono i focolai di *Aethina tumida* in Calabria e Sicilia, di *Xylella fastidiosa* in Puglia, di *Anoplophora* spp. in Lombardia e di *Rhynchophorus ferrugineus* in tutto il Sud Italia;

nel corso del 2015, è stata poi rilevata la presenza della cocciniglia *Toumeyella parvicornis* (Cockerell) su pino domestico (*Pinus pinea* L.) in alcuni territori ricadenti nella provincia di Napoli, e, in particolare, nello spazio della struttura ex ONPI in Torre del Greco;

ogni anno si verificano introduzioni di specie aliene che infestano molte colture, quali il pomodoro, il nocciolo, le castagne e l'olivo – da anni attaccato dalla famigerata *bactrocera oleae*, meglio nota come mosca olearia – gli agrumi – attaccati dalla Tristeza, che in Sicilia ha già « indebolito » oltre il 30 per cento delle piante – i piccoli frutti – danneggiati dal

moscerino *Drosophila suzukii* che ha provocato molti danni in Alto Adige – e, nonostante le norme e le procedure esistenti per evitarne l'introduzione e la diffusione e i numerosi controlli, è evidente che il problema è estremamente complesso e di difficile soluzione;

le api italiane sono minacciate da virus, parassiti e predatori, molti dei quali importati come la vespa velutina e il coleottero sudafricano *Aethina tumida* Murray, localizzato per ora in Calabria e in Sicilia, le cui larve si nutrono di miele di cui ne alterano irreversibilmente le caratteristiche organolettiche. Risultano distrutte, secondo i dati aggiornati all'agosto 2015, in ottemperanza dell'ordinanza regionale, oltre 3.000 famiglie di api e la flessione dei volumi del miele prodotto è stata una diretta conseguenza;

inoltre, a partire dal 2008, si è assistito alla diffusione della batteriosi dell'actinidia, una malattia ad elevato rischio fitosanitario causata dal batterio *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyum & Goto (di seguito denominato PSA), che ha provocato danni gravissimi alla coltura dei kiwi in tutto il territorio nazionale, centinaia di migliaia di piante nel Lazio e nel Piemonte, complice anche la mancanza di efficaci mezzi di cura;

neanche i filari di vite italiani sono passati indenni da questo stillicidio e diversi viticoltori hanno dovuto fronteggiare le conseguenze della infestazione da *Peronospera* (che rappresenta un genere di funghi microscopici che ha interessato l'80 per cento dei vigneti, con gravissimi danni anche alle colture olivicole e cerealicole);

gli allevatori italiani di ovini stanno subendo dei danni gravissimi, con perdite di migliaia di capi (sia per morte naturale che per necessario abbattimento) per colpa della febbre catarrale, meglio nota come « blue tongue » o « lingua blu », malattia infettiva che colpisce i ruminanti, in particolare gli ovini, compromettendone gravemente, e spesso in maniera irrepara-

bile, la salute, a causa di gravi lesioni a carico della mucosa oronasale con la comparsa di febbre elevata;

il nostro Paese non ha riportato particolare successo nel contrastare il *Rynchophorus ferrugineus* (punteruolo rosso), che ha praticamente decimato la popolazione di palme (soprattutto *Phoenix canariensis*, *Phoenix dactilifera* e *Phoenix robeleinii*) e si teme che la stessa sorte possa toccare al *Ficus carica* (Fico comune) a causa del coleottero curculionide, chiamato *Aclees cribratus* Gyllenhal, presumibilmente di origine asiatica, oggi riscontrato, oltre che in Toscana, anche in Lazio e Liguria e sul quale, se si esclude qualche pubblicazione scientifica nel 2007-2008 (Ciampolini et al., 2007, 2008), non si hanno informazioni esaustive e complete sulla biologia e difesa;

le specie invasive non riguardano solo il territorio nazionale, ma l'intera area unionale e pertanto i rischi e i timori associati alla loro presenza rappresentano una sfida che valica i confini e riguarda tutta l'Unione europea;

l'inventario DAISIE ha individuato nel 2015 oltre 12 mila specie alloctone presenti in Europa e di queste almeno il 15 per cento è considerato fortemente dannoso per la biodiversità;

ricordato al riguardo che l'articolo 22 (disposizioni complementari), lettera b) della direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e successive modifiche e integrazioni, indica peraltro chiaramente che gli Stati membri « controllano che l'introduzione intenzionale nell'ambiente naturale di una specie non locale del proprio territorio sia disciplinata in modo da non arrecare alcun pregiudizio agli habitat naturali nella loro area di ripartizione naturale né alla fauna e alla flora selvatiche locali, e, qualora lo ritengano necessario, vietano siffatta introduzione »;

rammentato tuttavia che il legislatore italiano, nel recepimento di tale di-

rettiva, con decreto del Presidente della Repubblica » 8 settembre 1997, n. 357, aggiornato e coordinato con il decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003 n. 120, « Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche », non ha previsto alcuna possibilità di deroga e non ha delineato nessun percorso autorizzativo, bloccando di fatto ogni intervento di lotta biologica con utilizzo di antagonisti naturali introdotti da altri areali. L'articolo 12 (Introduzioni e reintroduzioni) del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 è infatti formulato al comma 3 nella seguente maniera « Sono vietate la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone », dove per introduzione si deve intendere la « immissione di un esemplare animale o vegetale in un territorio posto al di fuori della sua area di distribuzione naturale » e per « non autoctona » si deve intendere una « popolazione o specie non facente arte originariamente della fauna indigena italiana » (articolo 2, così come sostituito 12 marzo 2003, n. 120);

ricordato altresì che al fine di salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali è stata adottata la strategia europea 2008-2014 per la conservazione delle piante, che, insieme alla cosiddetta direttiva *Habitat* costituisce il cuore della politica europea in materia di conservazione della biodiversità;

richiamato il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive che introduce, tra l'altro, l'obbligo per la Commissione di tenere un elenco delle specie invasive di rilevanza unionale e di aggiornarlo periodicamente anche in base alle prove scientifiche disponibili e a prevedere un'adeguata valutazione dei rischi, precise norme in materia di restrizioni e

di autorizzazioni oltre che disposizioni in materia di rilevamento ed eradicazione rapida;

richiamato altresì il regolamento 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante (che diventerà applicabile a decorrere dal 14 dicembre 2019), che ridisegna la strategia di contrasto alle fitopatie, modificando i precedenti regolamenti e sostituendo alcune direttive in materia, e che delinea un regime fondato su un sistema di prevenzione – anche attraverso la lotta contro il rischio di invasione, mediante l'introduzione del certificato fitosanitario e del passaporto delle piante – e di controllo;

impegna il Governo:

ad avviare tutte le iniziative necessarie per gestire le emergenze fitosanitarie esposte in premessa – compresa l'adozione la dove possibile di misure di quarantena nel caso di rinvenimento di fitopatie o parassiti particolarmente aggressivi – che, stante il potenziale di crescita manifestato, l'estrema adattabilità degli insetti agli ambienti infestati e l'elevato numero di specie vegetali attaccabili rischiano di provocare gravi danni alle produzioni agricole ed alle attività vivaistiche, ed in particolare:

ad istituire presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una Cabina di regia con il compito di coordinare le attività del Servizio Fitosanitario Nazionale con tutti i soggetti istituzionali coinvolti per affrontare le emergenze fitosanitarie, prevenire l'introduzione e la diffusione di nuovi organismi nocivi e contrastare gli organismi nocivi da tempo insediati sui nostri territori, al fine di evitare danni economici all'agricoltura nonché a valutare ogni iniziativa utile alla istituzione presso il Servizio Fitosanitario Centrale di un fondo di emergenza, per le attività di prevenzione e contrasto ai parassiti e alle fitopatie, realizzate anche in collaborazione con regioni e province autonome, Crea, Università ed altri soggetti

pubblici con finalità analoghe, nonché con il coinvolgimento delle aziende agricole del territorio, attivabile dalla Cabina di regia;

ad istituire un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale e a dare piena attuazione al regolamento UE n. 1143 del 2014;

ad assumere iniziative volte a prevedere un sostegno finanziario per il risarcimento dei danni alle imprese agricole, vivaistiche e zootecniche oggetto di provvedimenti fitosanitari obbligatori da parte delle regioni e delle province autonome, avvalendosi degli strumenti ritenuti più opportuni quali forme di credito specializzato, supportati dagli strumenti pubblici a disposizione (ISMEA);

a raccordarsi con la Commissione europea per prevenire l'adozione di misure di emergenza eccessivamente penalizzanti per i territori coinvolti e per attivare specifici piani di lotta che possano beneficiare del finanziamento comunitario;

a valutare la possibilità di razionalizzare i punti di accesso merci sul territorio nazionale favorendo la specializzazione degli organi di controllo;

ad assumere iniziative per prevedere e sostenere a livello europeo, nazionale e regionale l'adozione di misure straordinarie che agiscano su diversi piani: dal potenziamento della ricerca alla diffusione di tecniche di difesa adeguate, dal maggior controllo internazionale sugli scambi, al miglioramento della capacità di intervento nelle fasi di emergenza, fino al potenziamento degli strumenti di risarcimento;

ad assumere iniziative, nei limiti della normativa unionale, per vietare e/o limitare sostanzialmente l'immissione nel territorio italiano da aree extraUE di prodotti che maggiormente hanno evidenziato essere causa dell'introduzione di parassiti e fitopatie (compresi legna da ardere, vegetali e talee – peraltro ampiamente prodotti in Italia dal settore vivaistico – e prodotti apistici);

ad assumere iniziative per implementare, sia sotto il profilo finanziario che tecnico-organizzativo, i programmi di ricerca sulle specie invasive indicate in premessa, attualmente in corso per approfondire la conoscenza del ciclo biologico di queste specie alloctone e condividere le strategie di lotta disponibili per contenerne la diffusione, anche con l'obiettivo di fornire alle imprese agricole e zootecniche che hanno subito danni nel 2015 le necessarie indicazioni operative per la prossima campagna produttiva;

ad assumere iniziative per individuare e sperimentare efficaci metodi di controllo alternativi o di integrazione all'utilizzo di prodotti chimici per gestire la fase successiva alla comparsa ed all'insediamento degli insetti, con particolare riferimento alla possibilità di testare – nel completo rispetto di tutte le cautele necessarie per evitare la diffusione di specie aliene difficilmente controllabili e potenzialmente dannose – l'efficacia dell'introduzione anche nel nostro ambiente di

antagonisti naturali ai parassiti in questione, secondo modelli di intervento che, come nel caso della lotta alla vespa cinese del castagno, stanno fornendo risultati particolarmente incoraggianti, a tal fine provvedendo a rivedere urgentemente il quadro normativo vigente anche accelerando l'iter di esame presso la Conferenza Unificata di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifica dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997.

(8-00212) « Taricco, Zaccagnini, Lupo, Parentela, Russo, Sani, Fedriga, L'Abbate, Oliverio, Benedetti, Massimiliano Bernini, Carra, Dal Moro, Gagnarli, Gallinella, Riccardo Gallo, Lavagnolo, Milanato, Prina, Romanini, Sandra Savino, Tentori, Zanin ».

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

Audizione del presidente del consiglio di amministrazione di ACEA Spa, Catia Tomasetti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	78
Audizione del commissario liquidatore della società Valnestore Sviluppo srl in liquidazione, Filiberto Graziani (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	79
Audizione dell'ex presidente della società Valnestore Sviluppo srl in liquidazione, Enzo Patalocco (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	79
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	79
AVVERTENZA	79

Martedì 10 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Alessandro BRATTI, indi del vicepresidente Stefano VIGNAROLI.

La seduta comincia alle 12.05.

Audizione del presidente del consiglio di amministrazione di ACEA Spa, Catia Tomasetti.

(*Svolgimento e conclusione*).

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del presidente del consiglio di amministrazione di ACEA Spa, Catia Tomasetti, accompagnata dal dottor Alberto Irace, amministratore delegato, nonché dall'ingegnere Giovanni Vivarelli, direttore area ambiente, che ringrazia della presenza.

Catia TOMASETTI, *presidente del consiglio di amministrazione di ACEA Spa*, Alberto IRACE, *amministratore delegato di*

ACEA Spa, e Giovanni VIVARELLI, *direttore area ambiente di ACEA Spa*, svolgono relazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Paola NUGNES (M5S), Laura PUPPATO (PD), Paolo ARRIGONI (LN-Aut), i deputati Chiara BRAGA (PD), Miriam COMINELLI (PD), Piergiorgio CARRESCIA (PD), Stella BIANCHI (PD), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Catia TOMASETTI, *presidente del consiglio di amministrazione di ACEA Spa*, Alberto IRACE, *amministratore delegato di ACEA Spa*, e Giovanni VIVARELLI, *direttore area ambiente di ACEA Spa*, rispondono ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del commissario liquidatore della società Valnestore Sviluppo srl in liquidazione, Filiberto Graziani.

(Svolgimento e conclusione).

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del commissario liquidatore della società Valnestore Sviluppo srl in liquidazione, Filiberto Graziani, che ringrazia della presenza.

Filiberto GRAZIANI, *commissario liquidatore della società Valnestore Sviluppo srl in liquidazione*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Paolo ARRIGONI (LN-Aut) e Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Filiberto GRAZIANI, *commissario liquidatore della società Valnestore Sviluppo srl in liquidazione*, risponde ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione dell'ex presidente della società Valnestore Sviluppo srl in liquidazione, Enzo Patalocco.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione dell'ex presidente della società Valnestore Sviluppo srl in liquidazione,

Enzo Patalocco, che ringrazia della presenza.

Enzo PATALOCCO, *ex presidente della società Valnestore Sviluppo srl in liquidazione*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Paolo ARRIGONI (LN-Aut) e Alessandro BRATTI, *presidente*.

Enzo PATALOCCO, *ex presidente della società Valnestore Sviluppo srl in liquidazione*, risponde ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle 15.05 alle 15.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Variazione della composizione della Commissione	80
Indagine conoscitiva sulla tutela della salute psicofisica dei minori.	
Audizione del prof. Claudio Favre, direttore del Centro di oncologia ed ematologia pediatrica dell'Azienda ospedaliero universitaria Meyer di Firenze, e del prof. Alberto Garaventa, responsabile del Dipartimento di emato-oncologia pediatrica IRCCS dell'Istituto G. Gaslini di Genova (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	80
Sulla pubblicità dei lavori	80

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 10 gennaio 2017. — Presidenza della vicepresidente Sandra ZAMPA indi della vicepresidente Rosetta Enza BLUNDO.

La seduta comincia alle 13.55.

Variazione della composizione della Commissione.

Sandra ZAMPA, *presidente*, comunica che la Presidente della Camera, in data 17 novembre 2016, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza il deputato Franco Prina, in sostituzione della deputata Simona Flavia Malpezzi, dimissionaria.

La Commissione prende atto.

Indagine conoscitiva sulla tutela della salute psicofisica dei minori.

Audizione del prof. Claudio Favre, direttore del Centro di oncologia ed ematologia pediatrica dell'Azienda ospedaliero universitaria Meyer di Firenze, e del prof. Alberto Garaventa, responsabile del Dipartimento di emato-oncologia pediatrica IRCCS dell'Istituto G. Gaslini di Genova.

(Svolgimento e conclusione).

Sulla pubblicità dei lavori.

Sandra ZAMPA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce quindi i temi all'ordine del giorno.

Alberto GARAVENTA, *responsabile del Dipartimento di emato-oncologia pediatrica IRCCS dell'Istituto G. Gaslini di Genova*, svolge una relazione sulla materia oggetto dell'indagine.

Claudio FAVRE, *direttore del Centro di oncologia ed ematologia pediatrica dell'Azienda ospedaliero universitaria Meyer di*

Firenze, svolge una relazione sui temi oggetto di audizione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni la deputata Sandra ZAMPA, *presidente*, il deputato Giorgio ZANIN, le senatrici Donella MATTESINI (PD), Annalisa SILVESTRO (PD), Ornella BERTOROTTA (M5S) e Rosetta Enza BLUNDO, *presidente*.

Claudio FAVRE, *direttore del Centro di oncologia ed ematologia pediatrica dell'Azienda ospedaliero universitaria Meyer di Firenze*, e Alberto GARAVENTA, *responsabile del Dipartimento di emato-oncologia pediatrica IRCCS dell'Istituto G. Gaslini di*

Genova, replicano ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Rosetta Enza BLUNDO, *presidente*, nel ringraziare i partecipanti all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 15.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	82
Audizione del responsabile Public Sector Consulting per l'area EMEA (Europe, Middle East, Africa) di PWC, Giancarlo Senatore (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	82
Audizione del responsabile Public Sector Industry Leader di DeLoitte Italia, Guido Borsani (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	83
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	83
Comunicazioni del Presidente	83

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI

Martedì 10 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Paolo COPPOLA.

La seduta comincia alle 10.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Paolo COPPOLA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del responsabile Public Sector Consulting per l'area EMEA (Europe, Middle East, Africa) di PWC, Giancarlo Senatore.

(Svolgimento e conclusione).

Paolo COPPOLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'au-

dizione del responsabile *Public Sector Consulting per l'area EMEA (Europe, Middle East, Africa) di PWC*, Giancarlo Senatore, accompagnato da Giovanni Mariani, responsabile *Public Sector* per l'Italia, che ringrazia della presenza.

Giancarlo SENATORE, *responsabile Public Sector Consulting per l'area EMEA (Europe, Middle East, Africa) di PWC*, e Giovanni Mariani, responsabile *Public Sector* per l'Italia, svolgono una relazione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), Gian Mario FRAGOMELI (PD) e Paolo COPPOLA, *presidente*.

Giancarlo SENATORE, *responsabile Public Sector Consulting per l'area EMEA (Europe, Middle East, Africa) di PWC*, e

Giovanni MARIANI, *responsabile Public Sector* per l'Italia, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Paolo COPPOLA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 11.30, riprende alle 11.35.

Audizione del responsabile Public Sector Industry Leader di DeLoitte Italia, Guido Borsani.

(Svolgimento e conclusione).

Paolo COPPOLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del *Public Sector Industry Leader* di DeLoitte Italia, Guido Borsani, accompagnato da Gianluca Di Cicco, *partner* di DeLoitte Consulting

Guido BORSANI, *responsabile Public Sector Industry Leader* di DeLoitte Italia, e Gianluca Di Cicco, *partner* di DeLoitte Consulting, svolgono una relazione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni la deputata Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) e Paolo COPPOLA, *presidente*.

Guido BORSANI, *responsabile Public Sector Industry Leader* di DeLoitte Italia, e Gianluca Di Cicco, *partner* di DeLoitte Consulting, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Paolo COPPOLA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 10 gennaio 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.35 alle 12.40.

Comunicazioni del Presidente.

Martedì 10 gennaio 2017.

La seduta comincia alle 12.45.

Paolo COPPOLA, *presidente*, comunica che nella riunione odierna l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione ha deliberato che la Commissione si avvalga della collaborazione a titolo gratuito del dottor Pietro Paganini. La presidenza avvierà le procedure previste per assicurare l'avvio della collaborazione sopraindicata.

La seduta termina alle 12.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	84
Audizione del Capo della Polizia, Franco Gabrielli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	84
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	85
AVVERTENZA	85

Martedì 10 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Andrea CAUSIN. — Intervengono il Capo della Polizia, Franco Gabrielli, il direttore dell'Ufficio per l'amministrazione generale del Dipartimento della pubblica sicurezza, Stefano Gambacurta, il direttore dell'Ufficio legislazione e affari parlamentari dell'Ufficio per l'amministrazione generale del Dipartimento della pubblica sicurezza, Paola Mannella, e il primo dirigente della Polizia di Stato, Mario Viola.

La seduta comincia alle 12.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea CAUSIN, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà anche assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla web-tv e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Audizione del Capo della Polizia, Franco Gabrielli. (*Svolgimento e conclusione*).

Andrea CAUSIN, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Franco GABRIELLI, *Capo della Polizia*, svolge una relazione. Intervengono quindi sull'ordine dei lavori i deputati Fabio RAMPELLI (FdI-AN) e Marco MICCOLI (PD), cui risponde Andrea CAUSIN, *presidente*. Prendono poi la parola, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, i deputati Marco MICCOLI (PD) e Fabio RAMPELLI (FdI-AN), le deputate Milena SANTERINI (DeS-CD), Claudia MANNINO (M5S) e Daniela GASPARINI (PD), i deputati Roberto MORASSUT (PD), Andrea DE MARIA (PD), Paolo GANDOLFI (PD) e Andrea CAUSIN, *presidente*.

Franco GABRIELLI, *Capo della Polizia*, risponde ai quesiti posti.

Andrea CAUSIN, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone

che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Andrea CAUSIN, *presidente*, nel ringraziare il prefetto Gabrielli, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 10 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Andrea CAUSIN.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.55 alle 15.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Esame del Regolamento interno.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (VIII Camera e 8^a Senato)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione e sulle ipotesi di modifica della nuova disciplina sui contratti pubblici.

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali della CGIL, della CISL e della UIL
(*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e conclusione*) 3

COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose. Atto n. 355 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 4

ALLEGATO (*Proposta di parere dei relatori*) 6

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 9

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013. Emendamenti C. 3946 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 9

AVVERTENZA 9

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Modifica all'articolo 75 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di decadenza dai benefici in caso di dichiarazioni non veritiere. C. 3824 Misiani (Parere alla I Commissione) (*Esame e rinvio*) 10

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. C. 3671-bis Governo, C. 3609 Fabbri e C. 3884 Fanucci (*Seguito dell'esame e rinvio*) ... 12

ALLEGATO 1 (*Emendamenti dei relatori*) 15

ALLEGATO 2 (*Proposte di riformulazione dei relatori*) 16

AVVERTENZA 14

III Affari esteri e comunitari

COMITATO DEI NOVE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013. C. 3946-A Governo, approvato dal Senato 18

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013. C. 3946 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	20
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione e mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, fatto a Hanoi il 6 novembre 2015. C. 4039 Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	21
Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Bolzano. C. 56-A cost. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	23
Modifica all'articolo 75 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di decadenza dai benefici in caso di dichiarazioni non veritiere. Nuovo testo C. 3824 (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	25
Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada. Nuovo testo C. 3837 e abb.(Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	26
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/92/UE sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base. Atto n. 367 (Rilievi alla VI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	27
Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2015/2376 recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale. Atto n. 368 (Rilievi alla VI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	28
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso <i>online</i> del mercato interno. Atto n. 366 (Rilievi alla VII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	28
ALLEGATO (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo)	30

VI Finanze

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva (UE) 2015/2376 recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale. Atto n. 368 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	31
--	----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi. (COM (2015) 586 final).	
Comunicazione della Commissione: «Verso il completamento dell'Unione bancaria». (COM (2015) 587 final) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	39

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	39
--	----

VII Cultura, scienza e istruzione

ATTI DEL GOVERNO:

In ricordo di Tullio De Mauro 40

Proposte di nomina della dottoressa Olga Cuccurullo, del dottor Nicola Giuliano, del professor Aldo Grasso e del dottor Carlo Verdone a componenti del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro Sperimentale di cinematografia. Nomine nn. 90-91-92 e 93 (*Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 41

SEDE REFERENTE:

Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto e del Roma Europa Festival. C. 4113, approvata dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 42

ALLEGATO (*Emendamenti presentati*) 44

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

INDAGINE CONOSCITIVA:

Variazione nella composizione della Commissione 45

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione e sulle ipotesi di modifica della nuova disciplina sui contratti pubblici (*Deliberazione di una proroga del termine*) 45

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 45

SEDE CONSULTIVA:

Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. C. 4200 Governo (Alla V Commissione) (*Esame e rinvio – Deliberazione di un conflitto di competenza*) 46

Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico. Nuovo testo C. 1178 Iacono (Alla IX Commissione) (*Esame e rinvio*) 47

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 50

X Attività produttive, commercio e turismo

INTERROGAZIONI:

5-06917 Altieri: Trattamento economico del personale di Enit-Agenzia per il turismo 51

ALLEGATO 1 (*Testo della risposta*) 53

5-08241 Da Villa: Questioni inerenti la figura professionale dell'accompagnatore turistico . 51

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) 55

5-08388 Arlotti: Attrazione in Italia del bacino di turisti provenienti dalla Gran Bretagna . 52

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) 56

5-09724 Prodani: Attribuzione delle competenze di Enit-Agenzia nazionale del turismo al Ministero dello sviluppo economico 52

ALLEGATO 4 (*Testo della risposta*) 57

5-09770 Prodani: Trasparenza dell'amministrazione di Enit-Agenzia nazionale del turismo ... 52

ALLEGATO 5 (*Testo della risposta*) 58

XI Lavoro pubblico e privato

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 4135, approvato dal Senato, recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.

Rappresentanti di associazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL, UGL e CONFSAL) 59

Rappresentanti di Confindustria	59
Presidente dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL)	59

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree geografiche di particolare pregio naturalistico o archeologico. Nuovo testo C. 1178 Iacono (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	60
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	63

XIII Agricoltura

RISOLUZIONI:

7-00848 e 7-00849 Zaccagnini, 7-00870 Taricco, 7-00882 Lupo e 7-01059 Parentela: Misure di contrasto alla diffusione di fitopatie (<i>Seguito discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione 8-00212</i>).	
7-01154 Russo: Misure di contrasto alla diffusione di fitopatie (<i>Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione 8-00212</i>).	64
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di risoluzione unitaria presentata dal deputato Taricco</i>)	66
ALLEGATO 2 (<i>Proposta approvata dalla Commissione</i>)	72

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI

Audizione del presidente del consiglio di amministrazione di ACEA Spa, Catia Tomasetti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	78
Audizione del commissario liquidatore della società Valnestore Sviluppo srl in liquidazione, Filiberto Graziani (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	79
Audizione dell'ex presidente della società Valnestore Sviluppo srl in liquidazione, Enzo Patalocco (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	79
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	79
AVVERTENZA	79

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Variazione della composizione della Commissione	80
Indagine conoscitiva sulla tutela della salute psicofisica dei minori.	
Audizione del prof. Claudio Favre, direttore del Centro di oncologia ed ematologia pediatrica dell'Azienda ospedaliero universitaria Meyer di Firenze, e del prof. Alberto Garaventa, responsabile del Dipartimento di emato-oncologia pediatrica IRCCS dell'Istituto G. Gaslini di Genova (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	80
Sulla pubblicità dei lavori	80

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	82
-----------------------------------	----

Audizione del responsabile Public Sector Consulting per l'area EMEA (Europe, Middle East, Africa) di PWC, Giancarlo Senatore (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	82
Audizione del responsabile Public Sector Industry Leader di DeLoitte Italia, Guido Borsani (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	83
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	83
Comunicazioni del Presidente	83
 COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE	
Sulla pubblicità dei lavori	84
Audizione del Capo della Polizia, Franco Gabrielli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	84
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	85
AVVERTENZA	85

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.



17SMC0007620